



Volontariato oggi 8



**TESTO DELLA LEGGE-QUADRO SUL VOLONTARIATO
TESTO DELLA LEGGE SULLE COOPERATIVE SOCIALI
DOCUMENTO IN DIFESA DELLA LEGGE 184/83
VERSO LA RIFORMA DELLA LEGGE 772/72
VOLONTEL Pagine di informazione sul volontariato**



VOLONTEL DEL E PER IL VOLONTARIATO

di Maria Pia Bertolucci

Il Centro Nazionale per il Volontariato ha firmato alla fine di luglio un protocollo d'intesa con l'ANCI ed una convenzione con la società Ancitel (società di progettazione ed erogazione di servizi telematici per gli Enti Locali) per un servizio del e per il volontariato da effettuare mediante gli strumenti della telematica (vedere notizia su V.O. n. 7/91).

Si tratta di partire dalla esperienza del pacchetto ANCITEL per gli Enti Locali per cercare di costituire un analogo pacchetto VOLONTEL, rivolto al volontariato (ed anche ai rapporti tra gli Enti Locali ed il volontariato).

Si prevede un'articolazione dello stesso in quattro sezioni:

- 1) Banca Dati sull'associazionismo ed il volontariato
- 2) Documentazione
- 3) Volontel risponde
- 4) Giornale del Volontariato

1) - BANCA DATI SULL'ASSOCIAZIONISMO ED IL VOLONTARIATO

Costituire una Banca Dati è sempre un progetto ambizioso: le notizie infatti mutano continuamente, le possibilità di averle in tempo reale sono scarse ed è difficile riuscire a tenerle sempre aggiornate. Lo strumento offerto da VOLONTEL — di una banca dati autoaggiornantesi — è il mezzo che ci voleva per tentare questa impresa.

L'obiettivo è che ogni Associazione si doti di un terminale Videotel (le Associazioni più piccole potranno usufruire di quello del proprio Comune, almeno nella fase di avvio dell'iniziativa) e che mantenga sempre aggiornate le notizie che si riferiscono alla sua organizzazione. In questo modo saprà che potrà chiedere sempre le notizie — che saranno «fresche» — e saprà che di essa ci saranno in circolazione informazioni corrette (perché le fornisce essa stessa).

Con Volontel le Associazioni centrali potranno comunicare notizie alle proprie aderenti, e viceversa; e verrà anche facilitato lo scambio di informazioni ed i rapporti con i pubblici poteri ed i Comuni in particolare.

2) DOCUMENTAZIONE

È una sezione molto importante dove si dovranno immettere i dati relativi alle pubblicazioni del e sul volontariato, le leggi, le ricerche, le tesi di laurea ect...

Si tratta di un settore molto ampio, da far crescere gradualmente, mettendolo poi a disposizione di tutti gli interessati, con un servizio di indubbia utilità.

3) VOLONTEL RISPONDE

È un servizio di consulenza sui problemi e le difficoltà che le Associazioni incontrano nella loro

quotidianità: quesiti di carattere amministrativo, legislativo, assicurativo ect... Il CNV, tramite i collaboratori e consulenti provvederà a fornire risposte, che messe in rete potranno essere utili anche ad altre associazioni.

4) GIORNALE DEL VOLONTARIATO

Tutte le Associazioni collegate potranno inviare alla redazione del giornale le notizie relative alla loro attività associativa, e la redazione del giornale provvederà a metterle in rete.

PROTOCOLLO D'INTESA

Il C.N.V. (Centro Nazionale Volontariato) e l'ANCITEL convengono di promuovere congiuntamente il servizio telematico «VOLONTEL». Tale servizio nasce dalla collaborazione tra C.N.V. e ANCITEL, società controllata dall'ANCI, di progettazione ed erogazione di servizi telematici per gli Enti Locali.

«VOLONTEL» si articolerà su quattro distinti servizi:

1. Giornale del volontariato
2. VOLONTEL Risponde
3. Banca Dati sull'associazionismo ed il volontariato
4. Documentazione

In considerazione del grande valore che l'iniziativa riveste, tenuto conto del grande rilievo che l'azione del Volontariato nella varietà delle sue espressioni rappresenta per gli Enti Locali e i Comuni in particolare, L'ANCITEL e il C.N.V. convengono di:

1. Consentire ai Comuni l'accesso a VOLONTEL
2. Consentire alle Associazioni del Volontariato l'accesso ai servizi ANCITEL di interesse per il Volontariato
3. Promuovere congiuntamente iniziative tese a costituire un osservatorio permanente sul Volontariato
4. Fornire una sempre maggiore integrazione tra le attività istituzionali degli Enti Locali e le iniziative del Volontariato.

Il Presidente di ANCITEL Il Presidente del CNV
Sen. Riccardo Triglia On.le Maria Eletta Martini

PRIMI PASSI DOPO IL PROTOCOLLO D'INTESA SUL VOLONTARIATO DEI BENI CULTURALI

Dopo la firma del Protocollo d'intesa con il Ministero dei Beni Culturali (vedere V.O. n. 7/91) un gran movimento si è scatenato attorno al settore del volontariato dei Beni Culturali e numerose Associazioni e Gruppi hanno contattato il Centro per aderire al progetto. Si tratta di attivare forme di presenza del volontariato nelle strutture statali dei Beni Culturali: musei, parchi archeologici, dimore storiche, saranno i primi beneficiari della presenza libera e gratuita dei volontari.

Ma è opportuno ricostruire i fatti, in maniera da aiutare le Associazioni a muoversi con chiarezza e precisione nei confronti delle Soprintendenze.

Dopo la firma del protocollo, del 10 luglio scorso, sono state organizzate due Segreterie per seguire ed aiutare l'attuazione del protocollo: una presso il Ministero ed una presso il Centro del Volontariato.

Il Ministero ha spedito nel mese di luglio a tutte le Soprintendenze d'Italia la copia del protocollo d'intesa, la bozza di convenzione (preparata dal CNV e dal Ministero) che dovrà essere firmata — in sede locale — dalla singola Associazione attiva in quella zona. Nella lettera del Ministero invita i Soprintendenti a contattare le Associazioni attive nel proprio territorio al fine di instaurare rapporti di collaborazione. Ad oggi diverse Soprintendenze hanno telefonato al Centro per avere ulteriori informazioni ed aiuti per contattare le Associazioni della propria zona.

Il Centro dal canto suo, ha contattato 8 Associazioni che, già col 1991, firmeranno una convenzione con la propria Soprintendenza. Si tratta di mettere in moto un meccanismo che poi andrà ripetuto ed ampliato coinvolgendo anche altre Associazioni.


Numerose Associazioni ci hanno telefonato per offrire la loro disponibilità e per chiedere come si fa a partecipare all'iniziativa; pertanto indichiamo di seguito i primi requisiti, insistendo però fin d'ora che è necessario — per come è stato stipulato il protocollo d'intesa — che il Centro venga contattato preventivamente.


Le Soprintendenze sono autorizzate a firmare le convenzioni solamente con Associazioni che aderiscono al Centro (è necessario una semplice dichiarazione del medesimo) e per i cui soci volontari il CNV provvederà a stipulare una polizza assicurativa. Dopo questi adempimenti, e la firma della convenzione l'Associazione invierà alla Direzione del Museo — o più in generali dell'Istituto dove si svolgerà l'attività — una lettera con indicati i volontari che faranno servizio, che dovrà avere il visto della Direzione.

Le convenzioni avranno la durata massima di 12 mesi, e potranno essere rinnovate alla scadenza, se c'è l'accordo tra le parti.

Le prime Associazioni che hanno aderito al progetto — attive a Torino, a Milano, in Veneto, a Lucca, a Firenze ed in Campania — si occuperanno di Musei e di archeologia, svolgendo attività di accoglienza, informazioni e visite guidate ai visitatori. In ogni caso, come indicato con precisione anche nel protocollo d'intesa, i volontari non potranno sostituire in alcuna maniera il personale dipendente, ma dovranno prestare la loro opera per la promozione del patrimonio culturale mediante preparazione di percorsi culturali, ideazione di depliant, precatalogazione dei reperti storico-artistici ecc... contenuti nei musei, ma anche localizzati sul territorio.

(M. P. B.)





VERSO LA RIFORMA DELLA 772/72

di Diego Cipriani

(Ufficio Servizio Civile Caritas Italiana)

Uno dei punti qualificanti l'intero articolato è sicuramente quello della gestione del servizio civile che, praticamente sottratta al Ministero della Difesa (che comunque conserva alcune funzioni nella prima fase), viene affidata al costituendo Dipartimento del Servizio civile nazionale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Con 333 voti favorevoli, 10 contrari e 8 astenuti, la Camera, nella seduta del 25 luglio u.s., ha approvato la proposta di legge sull'obiezione di coscienza ed il servizio civile e l'ha inviata al Senato, dove si spera possa trovare un cammino più celere e meno travagliato, anche grazie alle approfondite indagini e riflessioni svolte negli anni dalla Commissione Difesa di Montecitorio.

La proposta di riforma della Legge 772/72 si adegua alle numerose decisioni degli organi giurisdizionali intervenuti sulla materia e cerca inoltre di recepire le istanze avanzate da obiettori ed enti, stabilendo un ulteriore e significativo canale di comunicazione tra Parlamento e mondo del volontariato, dell'associazionismo giovanile e non.

Nel testo non mancano tuttavia — accanto a scelte di democrazia e di civiltà ed a prefigurazioni di nuovi e migliori scenari organizzativi — disposizioni che suscitano dubbi e perplessità e che richiedono una attenta riflessione da parte di enti ed obiettori.

«Volontariato Oggi», dopo aver interpellato nei mesi scorsi alcuni esponenti della Lega Obiettori di Coscienza (L.O.C.), ha richiesto adesso di commentare questa importante tappa verso la Riforma a **Diego Cipriani, responsabile dell'Ufficio Servizio Civile della Caritas Italiana, il principale tra gli enti convenzionati.**

Dopo quasi tre mesi di dibattito parlamentare, che si vanno a sommare ai sette anni di gestazione del progetto, la Camera dei Deputati ha finalmente approvato il testo di riforma della Legge 772/72 contenente «Nuove norme in materia di obiezione di coscienza». Si tratta senza dubbio di un contributo decisivo che, dopo l'approvazione al Senato, permetterà l'avvio di una nuova fase nella gestione di un fenomeno, l'obiezione di coscienza al servizio militare e il servizio civile, che ha finora coinvolto quasi centomila giovani nel nostro paese.

Molti sono i motivi che spingevano da tempo obiettori ed enti di servizio civile, a chiedere un superamento dell'attuale legislazione che, in vigore dal 1972, ha ormai mostrato tutta l'inadeguatezza e l'incapacità di rispondere alle esigenze dei giovani cittadini obiettori e delle componenti sociali (molte delle quali attive nel mondo del volontariato). Dalle 200 domande di obiezione presentate nel 1973, alle 7.000 del 1981, alle 13.746 del 1989 (quando, a seguito della sentenza 470 della Corte Costituzionale, si verificò un vero e proprio «boom»), alle 16.767 domande presentate nello scorso anno, quello che era un'«anomalia» trascurabile nel

sistema di difesa italiano si è trasformato in vero e proprio fenomeno di massa, che fatta eccezione per la Germania, non ha altri simili in Europa.

Ma la legge 772 è stata anche e soprattutto superata dalle ripetute sentenze della Corte Costituzionale e del Consiglio di Stato che ne hanno mutato l'impianto. Dal riconoscimento del servizio civile come modalità di «difesa della patria» alla sottrazione dell'obiettore dalla disciplina e dalla giustizia militari all'abolizione della maggiore durata (8 mesi in più) del servizio civile rispetto al servizio militare: numerosi colpi sono stati inferti all'impianto di una legge che la stessa Corte Costituzionale sollecitava il legislatore a riformare urgentemente.

È da riconoscere che il testo approvato dall'aula di Montecitorio, se da un lato pare non avere nessuna parentela con l'attuale legislazione, dall'altro lato ha recepito numerose delle istanze e delle esperienze prodottesi in questi anni di servizio civile in Italia. Lo si registra sin dal primo e fondamentale articolo della legge, che riconosce pienamente il diritto soggettivo all'obiezione di coscienza non più inteso, perciò, come mera concessione o beneficio dello Stato. Gli stessi

riferimenti, contenuti nell'articolo, alla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e alla Convenzione internazionale sui diritti civili e politici, nonché alla stessa nostra Carta Costituzionale, sottolineano l'alto significato di libertà e democrazia contenuto nell'obiezione alla violenza.

Uno dei punti qualificanti l'intero articolato è sicuramente quello della gestione del servizio civile che, praticamente sottratta al Ministero della Difesa (che comunque conserva alcune funzioni nella prima fase), viene affidata al costituendo Dipartimento del Servizio civile nazionale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il testo non lascia dubbi sul fatto che si tratterà di una gestione, se non «collegiale», quantomeno coinvolgente tutti quei soggetti che sono interessati ad essa: Dipartimento della Protezione Civile, Vigili del Fuoco, Regioni e, attraverso la costituenda Consulta nazionale per il servizio civile, gli stessi enti e obiettori di coscienza.

“ Se rapidamente approvata anche dal Senato, questa legge contribuirà sicuramente al rafforzamento della democrazia, della pace e del rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo nel nostro Paese ”.



Particolari non trascurabili sono: la possibilità, da parte del Dipartimento, di predisporre forme di ricerca e sperimentazione di difesa civile non armata e nonviolenta (ed è la prima legge, in Italia, che lo prevede), nonché la possibilità di svolgere il servizio civile in un paese della Comunità Europea e nei Paesi in via di sviluppo (secondo la legge 49/87).


Sicuramente un passo indietro rispetto all'attuale situazione di equiparazione nella durata, è rappresentato dalla norma che prevede un periodo di formazione di tre mesi in più rispetto ai dodici di servizio effettivo; tuttavia la stessa legge è al quanto ambigua

nell'individuazione degli scopi e delle modalità di tale periodo di formazione. È pur vero che da sempre erano in molti a chiedere maggiori garanzie in materia di formazione degli obiettori in servizio civile (formazione che co-

munque alcuni enti hanno da sempre assicurato) ed è pur vero che la stessa Corte Costituzionale, nel 1989, non ha indicato la soglia di maggior durata del servizio civile al di sopra della quale tale maggiorazione risulta incostituzionale, ma è altrettanto vero che una tale formulazione della normativa non può non destare dubbi e perplessità.

Anche nella fase di istruzione della pratica di domanda di obiezione di coscienza, se la legge introduce il principio del «silenzio-assenso» dopo sei mesi dalla data di presentazione dell'istanza (che non viene più vagliata da nessuna commissione o «tribunale delle coscienze») tuttavia essa può dare adito a lentezze e ritardi nella fase dell'assegnazione in servizio, prevista entro tre mesi dall'accoglimento della domanda ma non altrettanto irregimentata nei tempi. Infine, in materia di disciplina, l'intento della legge è di impedire convenzioni con enti non «affidabili» (nel 1990, erano ben 1.650 gli enti convenzionati) oltre che di regolare meglio i rapporti tra obiettore ed ente di servizio.

In conclusione, si può affermare che il testo approvato dalla Camera, seppur con lacune e imperfezioni, è decisamente migliorativo della normativa vigente in materia.



COORDINAMENTO PER LA DIFESA E PIENA ATTUAZIONE DELLA LEGGE 184/83 «DISCIPLINA DELL'ADOZIONE E DELL'AFFIDAMENTO DEI MINORI»



Le sotto elencate Associazioni che operano nell'area minorile (*) preoccupate dell'attuale clima in cui stanno maturando alcuni progetti di modifica della Legge 184 del 1983, ritengono indispensabile ribadire alcuni punti fondamentali ed irrinunciabili dell'attuale legislazione e intendono su questo aprire un confronto con la pubblica opinione, le forze politiche e il Parlamento.

A questo scopo hanno dato vita ad un collegamento stabile ed a tal fine si sono costituite in «Coordinamento per la difesa e piena attuazione della Legge 184/83», che si propone come interlocutore competente ed impegnato nella difesa dei diritti dei minori. Tale Coordinamento ha eletto la propria segreteria presso il Centro Nazionale per il Volontariato - Via Catalani, n. 158 - LUCCA - tel. n. 0583/419500 fax 0583/419501.

L'elaborato che qui sotto riportiamo è stato adottato come documento conclusivo e propositivo dalla VI Assemblea famiglie AFFIDATARIE ADOTTIVE CASE FAMIGLIA svoltasi a Rimini il 6-7-8- settembre 1991.

IL DOCUMENTO

INTRODUZIONE

Con l'approvazione da parte del Parlamento italiano della Legge 431 del 5.6.1967, che introdusse l'adozione speciale (legittimante) nel nostro Paese, venne giuridicamente sancito il principio, rivoluzionario per la cultura dell'epoca, che il minore non è proprietà dei genitori che ne possono disporre a loro piacimento.

Più specificatamente, furono sottolineati dei punti cardine, di ordine culturale e giuridico, che ponevano il minore al centro di un'area di garanzia, funzionale al suo corretto sviluppo psico-fisico:

- a) Che si è genitori non tanto per aver concepito e procreato, ma anche per saper contribuire, attraverso l'affettività e la trasmissione di un modello di identificazione positivo, alla strutturazione di una personalità sana e matura;
- b) Che il minore non è solo «oggetto» di diritto ma anche soggetto e titolare di diritti autonomi;
- c) Che nel caso di conflitto di interessi tra il minore e l'adulto, sono quelli del primo, cittadino in formazione, che devono prevalere.

(*) Hanno finora aderito:

Associazione Amici dei Bambini (Ai.Bi.); Associazione Famiglie per l'Accoglienza; Associazione La Primogenita; Associazione Moncenisio 4; Associazione Nazionale Famiglie Adottive Affidatarie (ANFAA); Associazione Papa Giovanni XXIII; Centro Ausiliario Minorile (CAM); Centro Internazionale Famiglie Pro Adozione (CIFA); Centro Italiano per l'Adozione Internazionale (CIAI); Comunità S. Egidio-ACAP; Coordinamento Genitori Democratici (CGD); Coordinamento Nazionale Comunità d'Accoglienza (CNCA) Commissione Minori; Istituto «La Casa»; Istituto per gli Studi sui Servizi Sociali (ISTISS); Movimento Volontariato Italiano (Mo.V.I.); Servizio Sociale Internazionale; Telefono Azzurro; Nuovi Orizzonti per vivere l'adozione (NOVA).

Con l'approvazione della legge 4 maggio 1983 n. 184 «Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori», è stato consolidato il principio del diritto del minore a una famiglia e sono state inserite una serie di innovazioni e priorità:

— Il diritto del minore ad essere educato nell'ambito della propria famiglia prevedendo aiuti sociali alle famiglie in difficoltà;

— L'affidamento a famiglie, persone singole o comunità di tipo familiare per quei minori le cui famiglie non sono in grado, per un periodo più o meno lungo, di provvedere alla loro educazione ed istruzione;

— L'adozione a favore di quei minori che dopo gli accertamenti e le procedure dell'Autorità giudiziaria minorile risultano, a vario titolo, privi dell'assistenza morale e materiale da parte dei genitori e dei parenti;

— Il riconoscimento dei diritti e della tutela anche del bambino straniero, attraverso l'introduzione di procedure proprie per l'adozione internazionale;

— La previsione di specifiche sanzioni per chi specula e traffica, direttamente o indirettamente, sulla vita dei minori abbandonati.

Il ricovero in istituto è consentito dalla legge solo nei casi in cui non siano praticabili altre soluzioni più favorevoli al minore; il riconoscimento delle conseguenze negative della istituzionalizzazione — ad di là dell'impegno e della professionalità degli operatori — è un altro segnale di attenzione e di cambiamento della cultura rispetto ai problemi minorili.

In sostanza si vuole ribadire l'attualità dei valori ispiratori della Legge 184/83, in quanto rappresentano il riconoscimento giuridico e culturale di una scelta già delineata dalla nostra Costituzione: *il diritto di ogni minore a crescere in un ambiente familiare stabile ed idoneo ad adempiere adeguatamente al compito insostituibile di favorirne la crescita personale.*

PRINCIPI IRRINUNCIABILI STABILITI DALLA LEGGE 184/83 E GARANZIE INDISPENSABILI PER UNA GIUSTA E PIENA ATTUAZIONE DEL DIRITTO DEL MINORE ALLA FAMIGLIA.

1. Proprio partendo dalle esigenze e dai diritti del minore occorre fornire al minore stesso, ai suoi genitori di origine e alla comunità sociale tutto l'aiuto e il sostegno necessario per far sì che i minori possano continuare a rimanere nella loro famiglia e per impedire che possano essere sottratti ingiustamente, o con l'inganno, ai loro familiari.

2. Tutto il procedimento adozionale — apertura dello stato di adottabilità, accertamento della situazione di abbandono materiale e morale, dichiarazione di adottabilità, affidamento preadottivo, ecc... — deve essere espletato in modo rigoroso sia per l'adozione nazionale che per quella internazionale, e deve fondarsi su precise e universali garanzie di tutela degli interessi del minore, assicurate dall'Autorità giudiziaria minorile, che deve poter contare sulla fattiva collaborazione dei servizi sociali locali.

Si ritiene assolutamente inaccettabile la riproposizione di una concezione privatistica e contrattualistica dell'adozione, nazionale ed internazionale (adozione consensuale), sia perché non è neppure pensabile che ai genitori venga riconosciuto il diritto di proprietà sul figlio, sia per evitare ulteriori forme di mercato dei bambini, sia per escludere la possibilità di adozione da parte di persone inidonee al compito. L'adozione consensuale oltretutto costituirebbe un incentivo alla deresponsabilizzazione di tutte le famiglie che hanno invece bisogno di un aiuto

qualificato e costante da parte delle strutture locali per sviluppare pienamente la propria capacità genitoriale.

Va anche sottolineato che con il ripristino dell'adozione consensuale prenderebbe maggior forza la possibilità di revocabilità dell'atto adottivo, mentre si ritiene che, stabilendo l'adozione un rapporto di filiazione, le eventuali difficoltà di rapporti genitori-figli vadano affrontate come nei casi di filiazione biologica.

3. Il minore, sia italiano che straniero, ha diritto ad essere adottato da parte di coniugi la cui idoneità educativa ed affettiva all'adozione sia preventivamente ed accuratamente valutata e che abbiano un'età compatibile con i bisogni del minore stesso e con gli impegni che il ruolo genitoriale comporta (mantenimento degli attuali vincoli di differenza di età massima e minima).

Va pertanto respinto ogni tentativo volto ad allargare la possibilità di adozione, nazionale ed internazionale, a persone inadeguate per incapacità educativa e per eccesso di differenza di età. Va tenuto conto che, nell'adozione nazionale, il numero di coppie e famiglie disponibili supera di gran lunga il numero dei minori adottabili, e si ritiene determinante il privilegiare quelle situazioni in cui il bambino non è privato di quelle garanzie che gli derivano dal poter contare su di un padre ed una madre, che lo possano seguire adeguatamente lungo il percorso che lo separa dal raggiungimento dell'autonomia personale. Per ciò che concerne l'adozione internazionale, pur essendo differente il rapporto quantitativo fra i minori in stato di abbandono e aspiranti all'adozione, valgono le stesse riflessioni di ordine psico-pedagogico.

4. L'adozione internazionale deve essere considerata un efficace ma estremo intervento a favore di quei minori che versano **effettivamente** in situazione di abbandono e che non possono trovare collocamento familiare nel loro Paese di origine.

Si ritiene altresì che l'idoneità dei coniugi aspiranti all'adozione di un minore straniero debba essere valutata con particolare attenzione e professionalità, in considerazione delle differenti condizioni di vita pregresse, dei relativi bisogni ad esse connessi e del futuro inserimento nella nostra società.

Vi è la necessità che l'art. 38 della legge 184/83 sia reso cogente e che venga, pertanto, prevista l'assoluta obbligatorietà del ricorso all'intervento di organismi appositamente riconosciuti, autorizzati e controllati dai Ministeri competenti italiani ed esteri, quali tramite responsabili della correttezza delle procedure utilizzate nell'adozione di minori stranieri.

5. L'affidamento familiare è una risposta al diritto del bambino a crescere in una famiglia, un aiuto alla famiglia in difficoltà e una concreta alternativa al ricovero in istituto dei minori. Condizione indispensabile per lo sviluppo e il potenziamento dell'affidamento è la realizzazione di una politica da parte delle Regioni e degli Enti locali che riconosca il ruolo sociale dell'affidamento e che preveda servizi adeguati di aiuto al minore e alla sua famiglia d'origine e di preparazione e sostegno alle famiglie affidatarie.

6. La normativa vigente prevede delle severe sanzioni volte a contrastare il drammatico e crescente fenomeno del traffico di bambini. Queste sanzioni prevedendo anche l'inidoneità all'affidamento e all'adozione da parte delle persone in ogni modo coinvolte, non tanto e non solo perché vi sia un'esigenza punitiva fondata su principi di puro diritto, ma perché la violazione di norme poste esclusivamente a tutela del minore ha un senso rilevante nella stessa valutazione di idoneità delle persone che se ne sono rese responsabili.

Il fenomeno del traffico dei minori, che coinvolge bambini italiani e stranieri, ha assunto, in questi anni, una grande rilevanza, preoccupante per chi si occupa e preoccupa effettivamente dei bisogni dei minori. Va pertanto respinto con veemenza ogni tentativo tendente a banalizzare il fenomeno e ad indebolire quelle norme che, già con difficoltà, si pongono come freno e deterrente; anzi, si ritiene che le stesse debbano essere ampliate e rese più efficaci.

RACCOMANDAZIONI E RICHIESTE

Alla luce di quanto proposto alla riflessione i maggiori motivi di preoccupazione non trovano una loro origine nella formulazione della legge 184/83, ma nella sua parziale applicazione. Al riguardo si ritiene necessario formulare le seguenti richieste:

Al Parlamento

— *Rafforzamento delle norme tese a contrastare il mercato dei minori, italiani e stranieri, adoperandosi in modo incisivo anche nella lotta ai falsi riconoscimenti.*

— *Equiparazione a pieno titolo tra paternità e maternità biologica e quella adottiva ed estensione ai genitori adottivi e affidatari dei diritti previsti dalla legge sulla parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro, indipendentemente dall'età del bambino al momento del suo ingresso in famiglia.*

Al Governo

— *Stipula di accordi bilaterali e/o multilaterali in materia di adozione internazionale, nei quali sia prevista, tra l'altro, l'obbligatorietà del ricorso ad organismi riconosciuti ed autorizzati dai Ministeri competenti italiani.*


— *Emanazione di un atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni per l'attuazione della legge 184/83 che preveda in particolare:*

- *Richiamo alle priorità previste dalla legge stessa;*
- *Incentivazione di servizi primari e assistenziali di aiuto socio-economico alle famiglie in difficoltà;*
- *Sollecitazione agli Enti Locali per una maggiore diffusione, applicazione e regolamentazione, anche coordinata, dell'affidamento familiare, per un più attivo sostegno alle famiglie in difficoltà, al minore, alle famiglie affidatarie, ivi compreso un rimborso spese agli affidatari;*

— *Richiesta di una maggiore incisività alle Istituzioni preposte negli interventi previsti dalla legge in materia di segnalazione dei minori in situazione di abbandono, accertamenti psico-sociali, valutazione e sostegno alle coppie aspiranti all'adozione, nazionale e internazionale, supporto e verifica degli affidamenti pre-adottivi, ecc.*

Al Ministro di Grazia e Giustizia

— *Nel merito della Commissione per la riforma della legge 184/83 istituita dal Ministro di Grazia e Giustizia Vassalli appare necessaria l'integrazione della Commissione con rappresentanti delle Associazioni che operano nel settore da anni e di rappresentanti degli Enti locali.*



IL TESTO DELLA LEGGE 266/91 SUL VOLONTARIATO E LE DICHIARAZIONI DI VOTO DELLE FORZE POLITICHE

Presentiamo in inserto il testo integrale della Legge 266/91 «Legge-quadro sul Volontariato» pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 22/8/91. Dopo anni di articolate e approfondite riflessioni il volontariato italiano potrà avvalersi di una legge che ne favorisce e promuove le attività.

Congiuntamente all'articolo, ma in modo separato, qui sotto riproduciamo le dichiarazioni di voto espresse alla Camera il 31 luglio u.s., al fine di ampliare la riflessione che attorno alla sua applicazione senz'altro si svilupperà.

Votazione finale della proposta di legge: S. 296-648-784-1582-1682-2085. — Senatori Lipari ed altri; Taramelli ed altri; Gualtieri ed altri; Onorato; Filetti ed altri; Acquaviva ed altri: Legge-quadro sul volontariato (approvata, in un testo unificato, dal Senato) (5733).

Luciano GUERZONI, Signor Presidente, svolgerò una brevissima dichiarazione di voto a favore di questa proposta di legge-quadro sul volontariato, nella quale troviamo molte delle indicazioni e fondamentalmente l'impostazione della proposta di legge n. 738 (Sinistra Indipendente, n.d.r.), di cui l'onorevole Balbo ed io siamo primi firmatari.

Si tratta di una legge molto attesa, importante, che può dare un sostegno alla capacità di alta promozione della società civile per far fronte a problemi e bisogni emergenti. Noi riconosciamo nel volontariato uno strumento significativo e rilevante per la promozione e la formazione dei diritti di cittadinanza sociale, di una cultura dei servizi adeguata ad una società che si fa sempre più complessa.

Non nascondiamo alcuni elementi di perplessità rispetto al testo che ci è giunto dal Senato; elementi di perplessità che riscontriamo soprattutto in una non sufficiente previsione di garanzie, di democraticità e di trasparenza dei gruppi di volontariato. Riserve e perplessità, come è stato segnalato ieri dal collega Bassanini, riguardano anche i problemi di copertura finanziaria.

Infine ci sembra grave, anche se dalla ricostruzione dei lavori del Senato sembra essersi trattato di una omissione avvenuta quasi per fatto materiale, la mancata previsione di una rappresentanza delle regioni e degli enti locali nell'istituendo osservatorio nazionale sul volontariato proprio perché si tratta di una legge-quadro che definisce i principi e le norme programma-

SEMINARIO DI STUDIO SULLA LEGGE-QUADRO SUL VOLONTARIATO

A Roma, nel mese di ottobre, il Centro Nazionale per il Volontariato organizza un seminario di studio aperto alle associazioni nazionali di volontariato.

Interverranno politici ed esperti del settore.

Per informazioni Centro Nazionale del Volontariato
Tel. 0583/419500

tiche per il sistema delle autonomie locali e per i rapporti tra le regioni, enti locali e gruppi di volontariato.

Le riserve e le perplessità che abbiamo sottolineato nel dibattito in Commissione e in Assemblea, e che confermiamo, non sono però tali da non farci salutare con soddisfazione il varo di questa legge, che appunto recepisce l'ispirazione dalla quale partiva la nostra proposta di legge, un'ispirazione volta non tanto a dettare una normativa per il volontariato, ma a definire dei percorsi che lascino ai gruppi e alle esperienze di volontariato una capacità di maturazione autonoma e di autopromozione. Al tempo stesso, tali percorsi dovrebbero definire regole trasparenti e un quadro di certezza di rapporti, soprattutto laddove i gruppi di volontariato entrano in contatto con le istituzioni ed i servizi pubblici e utilizzano risorse pubbliche.

In questo senso il provvedimento recepisce una nostra impostazione, che è quella di dettare regole per questi rapporti, di prevedere controlli sull'utilizzazione delle risorse pubbliche, di lasciare comunque in capo alle istituzioni pubbliche il ruolo fondamentale della programmazione, cioè della risposta ai bisogni ed ai diritti sociali dei cittadini.

Ribadiamo pertanto il nostro voto favorevole sulla proposta di legge del volontariato; salutiamo come fatto positivo l'essere riusciti a definire, dopo dieci anni, una legislazione-quadro per questa esperienza significativa che è il volontariato nel nostro paese.

Franco RUSSO, Signor Presidente, il gruppo verde (come già preannunciato in sede di discussione sulle linee generali) voterà a favore di questa legge-quadro sul volontariato, della quale abbiamo favorito con molta convinzione un iter rapido, nonostante alcune perplessità relative in particolare all'articolo 12, laddove è previsto che l'Osservatorio nazionale per il volontariato approvi i progetti sperimentali. A noi sembra invece che tale potestà non debba essere affidata a questo osservatorio. Tuttavia, il ministro Jervolino ha precisato ieri che con l'espressione «approvare» si intende piuttosto un'attività istruttoria rispetto ai progetti sperimentali che non la definizione degli stanziamenti.

Altre perplessità sull'articolo 12 riguardano la mancata inclusione nell'organismo in questione dei rappresentanti degli enti locali (ieri però è stato accettato dal Governo un ordine del giorno che si muove in tale direzione: spero che esso sia vincolante per il Governo e non faccia la fine di altri ordini del giorno che giacciono nei cassetti della Camera dei Deputati), nonché l'inclusione dei soli sindacati maggiormente rappresentativi escludendo altre forme di sindacalismo. Il che perpetua un monopolio di rappresentanza delle tre confederazioni sindacali, che oggi non riesco-


no neanche a rappresentare i propri iscritti!

Infine, alcuni dubbi sorgevano circa la trasparenza democratica dell'organizzazione del volontariato. Su questo punto però il Governo ha accettato un ordine del giorno unitario, che invita gli enti locali e le regioni, che dovranno disciplinare l'attività del volontariato, ad aprirsi a criteri schiettamente democratici, lasciando il ruolo di primo piano ai membri del volontariato stesso.

Ebbene devo riconoscere che, comunque, tali perplessità non ci hanno indotto a ritardare l'iter della legge né ad insistere sui nostri emendamenti perché riteniamo che il principio ispiratore della legge-quadro sul volontariato sia quello di esaltare, attraverso una legislazione di sostegno, l'attività della società civile: un'attività che è spontanea, che non deve essere regolamentata dall'alto, ma deve essere lasciata libera di svilupparsi. Di qui la bontà della legislazione di sostegno che non regola, ma disciplina fondamentalmente i rapporti tra questa attività spontanea e le finalità dell'azione pubblica nel campo dei servizi.

Concludo dicendo che il Parlamento italiano potrebbe effettivamente portare avanti delle riforme incisive a livello istituzionale; è necessario dar spazio alle forme di attivizzazione, non certo lasciandole alla loro spontaneità, ma fornendo dei punti di riferimento per i singoli cittadini, in modo da evitare strumentalizzazioni, seppure in forme spurie, del volontariato (penso, ad esempio, a fenomeni di sfruttamento e al lavoro nero).

Il Parlamento potrebbe proseguire in una serie di iniziative di riforme istituzionali che esaltino il ruolo della società civile. La legge sul volontariato (che oggi, speriamo, sarà approvata in via definitiva), la legge



sull'associazionismo e la legge sulla cooperazione sociale: sono tre iniziative che possono veramente conferire un ruolo più elevato e legislativamente più definito alla società civile.


Il gruppo verde è favorevole all'esaltazione che queste leggi compiono della società civile, oltre che al tipo di tecnica legislativa utilizzata che — ripeto — non comprime, ma anzi esalta gli spazi del volontariato.

Voglio infine ricordare che è possibile non destrutturare lo Stato sociale ma attribuirgli nuove valenze; ci si può inoltre preoccupare della qualità dei servizi attraverso nuove forme, che destrutturino la loro burocrazia ed esaltino le garanzie, così da consentire a tutti i cittadini di godere di beni universali.

Adriana POLI BORTONE. Signor Presidente, signor ministro, dico subito che il gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale voterà a favore del provvedimento in esame. Senza per questo uscire dal coro, vorrei aggiungere che si deve votare a favore senza enfasi e in sordina; in quanto una legge-quadro sul volontariato non è assolutamente qualcosa di burocratico né un fatto di regolamentazione.

Credo che quanti, come noi, hanno presentato una proposta di legge in materia abbiamo provato un grande imbarazzo nell'affrontare un tema come quello del volontariato, che andava semplicemente lambito proprio per non scalfire l'essenza del fenomeno. Nello stesso tempo, credo che siamo stati tutti profondamente pensosi, così come profondamente pensosa e sentita è, a mio avviso, l'ottima relazione della collega Mazzuconi, che ho letto con molto piacere (anche se non ho avuto modo di ascoltare il suo intervento).

Siamo stati pensosi perché abbiamo dovuto riflettere sul tipo di società in cui viviamo, una società dall'individualismo esasperato, nella quale, se non vi fossero state forme spontanee di solidarietà, probabilmente ci saremmo trovati di fronte al nulla. Alcuni colleghi hanno voluto sottolineare la crisi dello Stato sociale, ma limitarsi a prenderne atto significherebbe fare solo un rilievo quasi oggettivo e asettico di una situazione. Stabilire che lo Stato sociale è in crisi e che la politica dei servizi sociali non è servita quasi a nulla significa solo prendere atto che sono passati tanti anni (non diciamo quanti), durante i quali è stato disegnato, qualche volta anche con l'intervento del Parlamento, un modello di società in cui i valori sono diventati qualcosa di più lontano. Una società nella quale l'edonismo e il consumismo hanno preso il posto dei valori, le nuove povertà si sono andate affermando sempre di più e si sono delineate le nuove frontiere del bisogno, alle quali si tenta di andare incontro in qualche modo con la legge che, se certamente non può mutare un



costume, cerca comunque di regolamentare una forma di bellissimo spontaneismo che è sorto in Italia.


Molti di voi, colleghi, hanno citato dati ed hanno ricordato che esistono oltre 10 mila associazioni di volontariato. Questo rilievo dovrebbe indurci a riflettere. Se vi sono 10 mila associazioni di volontariato, vuol dire che esiste una miriade di bisogni, che vi sono tantissime sacche di emergenze, di nuove povertà, di povertà dagli affetti, che in qualche modo devono essere colmate, ma alle quali non si può provvedere per legge.

Noi oggi ci accingiamo a compiere quasi un atto dovuto, una presa di coscienza da parte del Parlamento di una situazione che deve essere in qualche modo regolamentata. Anche noi nutriamo dubbi e perplessità, ma non abbiamo voluto turbare in alcun modo l'iter del provvedimento; dubbi che si aggiungono a quelli di fondo che ci siamo posti al momento in cui abbiamo presentato una nostra proposta di legge, che in un certo senso appariva quasi in contrasto con il senso spontaneo della solidarietà.

Ci rendevamo conto dell'enorme contrasto cui si andava incontro nel cercare di regolamentare per legge forme di solidarietà che per loro natura sono fenomeni di spontaneismo. Come del resto ci rendevamo conto della necessità di venire incontro alle associazioni di volontariato, che hanno colmato vuoti paurosi della nostra società.

Abbiamo — ripeto — dubbi e perplessità che ci auguriamo possano essere fugati in futuro anche grazie all'azione vigile del ministro per gli affari sociali. Auspichiamo infatti che il ministro possa costantemente intervenire con la sua sensibilità affinché la legge venga rispettata e intesa nel suo vero significato.

A nostro avviso, signor ministro, la presenza delle associazioni sindacali nell'Osservatorio è un fatto quanto mai inopportuno. I sindacati si interessano ormai di tutto, ma la loro presenza anche nell'Osserva-



Volontariato
Oggi

LEGGE 11 agosto 1991, n. 266. Legge-quadro sul volontariato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità e oggetto della legge

1. La Repubblica italiana riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia e ne favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali.

2. La presente legge stabilisce i principi generali cui le regioni e le province autonome devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato nonché i criteri cui debbono uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti locali nei medesimi rapporti.

Art. 2.

Attività di volontariato

1. Ai fini della presente legge per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontariato fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. L'attività del volontariato non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono soltanto essere rimborsate dall'organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse.

3. La qualità del volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte.

Art. 3.

Organizzazioni di volontariato

1. È considerato organizzazione di volontariato ogni organismo liberamente costituito al fine di svolgere l'attività di cui all'articolo 2. che si avvalga in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

2. Le organizzazioni di volontariato possono assumere la forma giuridica che ritengono più adeguata al perseguimento dei loro fini, salvo il limite di compatibilità con lo scopo solidaristico.

3. Negli accordi degli aderenti, nell'atto costitutivo o nello statuto, oltre a quanto disposto dal codice civile per le diverse forme giuridiche che l'organizzazione assume, devono essere espressamente previsti l'assenza di fini di lucro, la democraticità della struttura, l'elettività e la gratuità delle cariche associative nonché la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, i criteri di ammissione e di esclusione di questi ultimi, i loro obblighi e diritti. Devono essere altresì stabiliti l'obbligo di formazione del bilancio, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea degli aderenti.

4. Le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure a qualificare o specializzare l'attività da esse svolta.

5. Le organizzazioni svolgono le attività di volontariato mediante strutture proprie o, nelle forme e nei modi previsti dalla legge, nell'ambito di strutture pubbliche o con queste convenzionate.

Art. 4.

Assicurazione degli aderenti ad organizzazioni di volontariato

1. Le organizzazioni di volontariato debbono assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati meccanismi assicurativi semplificati, con le polizze anche numeriche o collettive, e sono disciplinati i relativi controlli.

Art. 5.

Risorse economiche

1. Le organizzazioni di volontariato traggono le risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- a) contributi degli aderenti;
- b) contributi dei privati;
- c) contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d) contributi di organismi internazionali;
- e) donazioni e lasciti testamentari;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) entrate derivanti da attività commerciali e prodotti marginali.

2. Le organizzazioni di volontariato, prive di personalità giuridica, iscritte nei registri di cui all'articolo 6, possono acquistare beni mobili registrati e beni immobili occorrenti per lo svolgimento della propria attività. Possono inoltre, in deroga agli articoli 600 e 786 del codice civile, accettare donazioni e, con beneficio d'inventario, lasciti testamentari, destinando i beni ricevuti e le loro rendite esclusivamente al conseguimento delle finalità previste dagli accordi, dall'atto costitutivo e dallo statuto.

3. I beni di cui al comma 2. sono intestati alle organizzazioni. Ai fini della trascrizione dei relativi acquisti si applicano gli articoli 2659 e 2660 del codice civile.

4. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione delle organizzazioni di volontariato, ed indipendentemente dalla loro forma giuridica, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, secondo le indicazioni contenute nello statuto o negli accordi degli aderenti, o, in mancanza, secondo le disposizioni del codice civile.

Art. 6.

Registri delle organizzazioni di volontariato istituiti dalle regioni e dalle province autonome

1. Le regioni e le province autonome disciplinano l'istituzione e la tenuta dei registri delle organizzazioni di volontariato.

2. L'iscrizione ai registri è condizione necessaria per accedere ai contributi pubblici nonché per stipulare le convenzioni e per beneficiare delle agevolazioni fiscali, secondo le disposizioni di cui, rispettivamente, agli articoli 7 e 8.

3. Hanno diritto ad essere iscritte nei registri le organizzazioni di volontariato che abbiano i requisiti di cui all'articolo 3, e che allegghino alla richiesta copia dell'atto costitutivo e dello statuto o degli accordi degli aderenti.

4. Le regioni e le province autonome determinano i criteri per la revisione periodica dei registri, al fine di verificare il permanere dei requisiti e l'effettivo svolgimento dell'attività di volontariato da parte delle orga-

nizzazioni iscritte. Le regioni e le province autonome dispongono la cancellazione dal registro con provvedimento motivato.

5. Contro il provvedimento di diniego dell'iscrizione o contro il provvedimento di cancellazione è ammesso ricorso, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, al tribunale amministrativo regionale, il quale decide in camera di consiglio, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso uditi i difensori della parti che ne abbiano fatto richiesta. La decisione del tribunale è appellabile, entro trenta giorni dalla notifica della stessa, al Consiglio di Stato, il quale decide con le medesime modalità e negli stessi termini.

6. Le regioni e le province autonome inviano ogni anno copia aggiornata dei registri all'Osservatorio nazionale per il volontariato, previsto dall'art. 12.

7. Le organizzazioni iscritte nei registri sono tenute alla conservazione della documentazione relativa alle entrate di cui all'art. 5, comma 1, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti.

Art. 7.

Convenzioni

1. Lo Stato, le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli altri enti pubblici possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi nei registri di cui all'articolo 6 e che dimostrino attitudine e capacità operativa.

2. Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, nonché il rispetto dei diritti e delle dignità degli utenti. Devono inoltre prevedere forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità nonché le modalità di rimborso delle spese.

3. La copertura assicurativa di cui all'articolo 4 è elemento essenziale della convenzione e gli oneri relativi sono a carico dell'ente con il quale viene stipulata la convenzione medesima.

Art. 8.

Agevolazioni fiscali

1. Gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 3, costituite esclusivamente per fini di solidarietà, e quindi connessi allo svolgimento delle loro attività sono esenti dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro.

2. Le operazioni effettuate dalle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 3, costituite esclusivamente per fini di solidarietà non si considerano cessioni di beni né prestazioni di servizi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto: le donazioni e le attribuzioni di eredità o di legato sono esenti da ogni imposta a carico delle organizzazioni che perseguono esclusivamente i fini suindicati.

3. All'articolo 17 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, come modificato dall'articolo 1 della legge 25 marzo 1991, n. 102, dopo il comma 1-bis è aggiunto

il seguente:

«1-ter. Con i decreti legislativi di cui al comma 1, e secondo i medesimi principi e criteri direttivi, saranno introdotte misure volte a favorire le erogazioni liberali in denaro a favore delle organizzazioni di volontariato costituite esclusivamente ai fini di solidarietà, purché le attività siano destinate a finalità di volontariato, riconosciute idonee in base alla normativa vigente in materia e che risultino iscritte senza interruzione da almeno due anni negli appositi registri. A tal fine, in deroga alla disposizione di cui alla lettera a) del comma 1, dovrà essere prevista la deducibilità delle predette erogazioni, ai sensi degli articoli 10, 65, 110 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni, per un ammontare non superiore a lire 2 milioni ovvero, ai fini del reddito di impresa, nella misura del 50 per cento della somma erogata entro il limite del 2 per cento degli utili dichiarati e fino ad un massimo di lire 100 milioni».

4. I proventi derivanti da attività commerciali e produttive marginali non costituiscono redditi imponibili ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) e dell'imposta locale sui redditi (ILOR), qualora sia documentato il loro totale impiego per i fini istituzionali dell'organizzazione di volontariato. Sulle domande di esenzione, previo accertamento della natura e dell'attività, decide il Ministro per gli affari sociali.

Art. 9.

Valutazione dell'imponibile

1. Alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, come sostituito dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1982, n. 954.

Art. 10

Norme regionali e delle province autonome

1. Le leggi regionali e provinciali devono salvaguardare l'autonomia di organizzazione e di iniziativa del volontariato e favorirne lo sviluppo.

2. In particolare, disciplinano:

a) le modalità cui dovranno attenersi le organizzazioni per lo svolgimento delle prestazioni che formano oggetto dell'attività di volontariato, all'interno delle strutture pubbliche e di strutture convenzionate con le regioni e le province autonome; b) le forme di partecipazione consultiva delle organizzazioni iscritte nei registri di cui all'articolo 6 alla programmazione degli interventi nei settori in cui esse operano; c) i requisiti ed i criteri che danno titolo di priorità nella scelta delle organizzazioni per la stipulazione delle convenzioni, anche in relazione ai diversi settori di intervento; d) gli organi e le forme di controllo, secondo quanto previsto dall'articolo 6;

e) le condizioni e le forme di finanziamento e di sostegno delle attività di volontariato;

f) la partecipazione dei volontari aderenti alle organizzazioni iscritte nei registri di cui all'articolo 6 ai corsi di formazione, qualificazione e aggiornamento professionale svolti o promossi dalle regioni, dalle province autonome e dagli enti locali nei settori di diretto intervento dalle organizzazioni stesse.

Art. 11.

Diritto all'informazione ed accesso ai documenti amministrativi

1. Alle organizzazioni di volontariato, iscritte nei registri di cui all'articolo 6, si applicano le disposizioni di cui al capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. Ai fini di cui al comma 1 sono considerate situazioni giuridicamente rilevanti quelle attinenti al perseguimento degli scopi statutari delle organizzazioni.

Art. 12

Osservatorio nazionale per il volontariato

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari sociali, è istituito l'Osservatorio nazionale per il volontariato, presieduto dal Ministro per gli affari sociali o da un suo delegato e composto da dieci rappresentanti delle organizzazioni e delle federazioni di volontariato operanti in almeno sei regioni, da due esperti e da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. L'Osservatorio, che si avvale del personale, dei mezzi e dei servizi messi a disposizione dal Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha i seguenti compiti:

a) provvedere al censimento delle organizzazioni di volontariato ed alla diffusione della conoscenza delle attività da esse svolte;

b) promuovere ricerche e studi in Italia e all'estero;

c) fornire ogni utile elemento per la promozione e lo sviluppo del volontariato;

d) approvare progetti sperimentali elaborati, anche in collaborazione con gli enti locali, da organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 per far fronte ad emergenze sociali e per favorire l'applicazione di metodologie di intervento particolarmente avanzate;

e) offrire sostegno e consulenza per progetti di informatizzazione e di banche-dati nei settori di competenza della presente legge;

f) pubblicare un rapporto biennale sull'andamento del fenomeno e sullo stato di attuazione delle normative nazionali e regionali;

g) sostenere, anche con la collaborazione delle regioni, iniziative di formazione ed aggiornamento per la prestazione dei servizi;

h) pubblicare un bollettino periodico di informazione e promuovere altre iniziative finalizzate alla circolazione delle notizie attinenti l'attività di volontariato;

i) promuovere, con cadenza triennale, una Conferenza nazionale del volontariato, alla quale partecipano tutti i soggetti istituzionali, i gruppi e gli operatori interessati.

2. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, il Fondo per il volontariato, finalizzato a sostenere finanziariamente i progetti di cui alla lettera d) del comma 1.

Art. 13.

Limiti di applicabilità

1. È fatta salva la normativa vigente per le attività di volontariato non contemplate nella presente legge, con particolare riferimento alle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, di protezione civile e a quelle connesse con il servizio civile sostitutivo di cui alla legge 15 dicembre 1972, n. 772.

Art. 14.

Autorizzazione di spesa e copertura finanziaria

1. Per il funzionamento dell'Osservatorio nazionale per il volontariato, per la dotazione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 12 e per l'organizzazione della Conferenza nazionale del volontariato di cui al comma 1, lettera i), dello stesso articolo 12, è autorizzata una spesa di due miliardi di lire per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993.

2. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento: «Legge-quadro sulle organizzazioni di volontariato».

3. Le minori entrate derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 8 sono valutate complessivamente in lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993. Al relativo onere si fa fronte mediante utilizzazione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento: «Legge-quadro sulle organizzazioni di volontariato».

Art. 15.

Fondi speciali presso le regioni

1. Gli enti di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, devono prevedere nei propri statuti che una quota non inferiore ad un quindicesimo dei propri proventi, al netto delle spese di funzionamento e dell'accantonamento di cui alla lettera d) del comma 1 dello stesso articolo 12, venga destinata alla costituzione di fondi speciali presso le regioni al fine di istituire, per il tramite degli enti locali, centri di servizio a disposizione delle organizzazioni di volontariato, e da queste gestiti, con la funzio-

ne di sostenere e qualificare l'attività.

2. Le casse di risparmio, fino a quando non abbiano proceduto alle operazioni di ristrutturazione di cui all'articolo 1 del citato decreto legislativo n. 356 del 1990, devono destinare alle medesime finalità di cui al comma 1 del presente articolo una quota pari ad un decimo delle somme destinate ad opere di beneficenza e di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 35, terzo comma, del regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, e successive modificazioni.

3. Le modalità di attuazione delle norme di cui ai commi 1 e 2, saranno stabilite con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per gli affari sociali, entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 16.

Norme transitorie e finali

1. Fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le regioni provvedono ad emanare o adeguare le norme per l'attuazione dei principi contenuti nella presente legge entro un anno dalla data della sua entrata in vigore.

Art. 17.

Flessibilità nell'orario di lavoro

1. I lavoratori che facciano parte di organizzazioni iscritte nei registri di cui all'articolo 6, per potere espletare attività di volontariato, hanno diritto di usufruire delle forme di flessibilità di orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione aziendale.

2. All'articolo 3 della legge 29 marzo 1983, n. 93, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Gli accordi sindacali disciplinano i criteri per consentire ai lavoratori, che prestino nell'ambito del comune di abituale dimora la loro opera volontaria e gratuita in favore di organizzazioni di volontariato riconosciute idonee dalla normativa in materia, di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari di lavoro di turnazioni, compatibilmente con l'organizzazione dell'amministrazione di appartenenza».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Istrana, addì 11 agosto 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del*

Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 5:

— Si trascrive il testo degli articoli 600, 786, 2659 e 2660 del codice civile:

«Art. 600 (Enti non riconosciuti). — Le disposizioni a favore di un ente non riconosciuto non hanno efficacia, se entro un anno dal giorno in cui il testamento è eseguibile non è fatta l'istanza per ottenere il riconoscimento.

Fino a quando l'ente non è costituito possono essere promossi gli opportuni provvedimenti conservativi».

«Art. 786 (Donazione a ente non riconosciuto). — La donazione a favore di un ente non riconosciuto non ha efficacia, se entro un anno non è notificata al donante l'istanza per ottenere il riconoscimento. La notificazione produce gli effetti indicati dall'ultimo comma dell'art. 782.

Salvo diversa disposizione del donante, i frutti maturati prima del riconoscimento sono riservati al donatario».

«Art. 2659 (Nota di trascrizione). — Chi domanda la trascrizione di un atto tra i vivi deve presentare al conservatore dei registri immobiliari, insieme con la copia del titolo, una nota in doppio originale, nella quale devono essere indicati:

- 1) il cognome ed il nome, il luogo e la data di nascita e il numero di codice fiscale delle parti, nonché il regime patrimoniale delle stesse, se coniugate, secondo quanto risulta da loro dichiarazione resa nel titolo o da certificato dell'ufficiale di stato civile; la denominazione o la ragione sociale, la sede e il numero di codice fiscale delle persone giuridiche, delle società previste dai capi II, III, IV del titolo V del libro V e delle associazioni non riconosciute, con l'indicazione per queste ultime e per le società semplici, anche delle generalità delle persone che le rappresentano secondo l'atto costitutivo;
- 2) il titolo di cui si chiede la trascrizione e la data del medesimo;
- 3) il cognome e il nome del pubblico ufficiale che ha ricevuto l'atto o autenticato le firme, o l'autorità giudiziaria che ha pronunciato la sentenza;
- 4) la natura e la situazione dei beni a cui si riferisce il titolo, con le indicazioni richieste dall'art. 2826.

Se l'acquisto, la rinuncia o la modificazione del diritto sono sottoposti a termine o a condizione, se ne deve fare menzione nella nota di trascrizione. Tale menzione non è necessaria se, al momento in cui l'atto si trascrive, la condizione sospensiva si è verificata o la condizione risolutiva è mancata ovvero il termine iniziale è scaduto [Articolo così sostituito dall'art. 1 della legge 27 febbraio 1985, n. 52].

«Art. 2660 (Trascrizione degli acquisti a causa di morte). — Chi domanda la trascrizione di un acquisto a causa di morte deve presentare, oltre l'atto indicato dall'art. 2648, il certificato di morte dell'autore della successione e una copia o un estratto autentico del testamento, se l'acquisto segue in base ad esso.

Deve anche presentare una nota in doppio originale con le seguenti indicazioni:

- 1) il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita dell'erede o legatario e del defunto [Numero così sostituito dall'art. 2 della legge 27 febbraio 1985, n. 52];
- 2) la data di morte;
- 3) se la successione è devoluta per legge, il vincolo che univa all'autore il chiamato e la quota a questo spettante;
- 4) se la successione è devoluta per testamento, la forma e la data del medesimo, il nome del pubblico ufficiale che l'ha ricevuto o che l'ha in deposito;
- 5) la natura e la situazione dei beni con le indicazioni richieste dall'art. 2826;
- 6) la condizione o il termine qualora siano apposti alla disposizione testamentaria, salvo il caso contemplato dal secondo comma del precedente articolo, nonché la sostituzione fideicommissaria, qualora sia stata disposta a norma dell'art. 692».

Nota all'art. 8:

— Il testo dell'art. 17 della legge n. 408/1990 (Disposizioni tributarie in materia di rivalutazione di beni delle imprese e di smobilizzo di riserve e fondi di sospensione di imposta, nonché disposizioni di razionalizzazione e semplificazione. Deleghe al Go-

verno per la revisione del trattamento tributario della famiglia e delle rendite finanziarie e per la revisione delle agevolazioni tributarie), come modificato dall'art. 1, comma 5, della legge 25 marzo 1991, n. 102, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 28 gennaio 1991, 27, e della presente legge è il seguente:

«Art. 17. — I. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 1991, uno o più decreti legislativi concernenti la revisione e la modifica delle disposizioni di legge esistenti in materia di esenzioni, di agevolazioni tributarie e di regimi sostitutivi aventi carattere agevolativo, che costituiscono comunque deroga ai principi di generalità, di uniformità e di progressività della impostazione, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) le esenzioni, le agevolazioni ed i regimi sostitutivi aventi carattere agevolativo dovranno essere sostituiti con autorizzazioni di spesa al fine di consentire, entro il limite dello stanziamento autorizzato, la concessione di un credito o di buoni di imposta, da far valere ai fini del pagamento di imposte, da determinare sulla base di parametri, legati alla dimensione economica dei soggetti destinatari delle agevolazioni;

b) le esenzioni, le agevolazioni ed i regimi sostitutivi aventi carattere agevolativo attualmente esistenti potranno essere in tutto o in parte mantenuti solo se le finalità per le quali essi sono stati previsti dalle legislazioni risultano, alla data di entrata in vigore della presente legge, tuttora sussistenti e conformi a specifici indirizzi di natura costituzionale o a specifici obiettivi di politica economica, sociale o culturale compatibili con gli indirizzi della Comunità economica europea; in relazione a tali obiettivi verrà tenuto particolare conto della effettiva necessità di incentivare di particolari settori economici o specifiche attività, anche in relazione alle dimensioni dell'attività, nonché delle aree territoriali nelle quali i benefici sono destinati ad essere applicati, con particolare riferimento al Mezzogiorno;

c) le esenzioni, le agevolazioni ed i regimi sostitutivi di cui alle lettere a) e b) dovranno essere applicati per un periodo di tempo limitato che verrà determinato in correlazione al tempo necessario per il raggiungimento degli obiettivi di politica economica nazionale, fatti salvi quelli conformi a specifici indirizzi costituzionali;

d) l'ammontare degli stanziamenti previsti per consentire l'applicazione dei benefici conseguenti al riordino del regime delle esenzioni, delle agevolazioni e dei regimi sostitutivi in applicazione dei principi e criteri direttivi indicati nelle lettere a), b) e c) non potrà superare l'importo del 50 per cento dell'onere che le vigenti agevolazioni comportano, rilevato sulla base di stime redatte con riferimento al 31 dicembre 1990.

1-bis. Con i decreti legislativi di cui al comma 1, e secondo i medesimi principi e criteri direttivi, potrà essere previsto che il credito o il buono di imposta possa essere concesso anche per l'acquisto e la sottoscrizione di azioni od obbligazioni convertibili annesse alla borsa o al mercato ristretto, di società costituite per effetto della privatizzazione di imprese pubbliche. Il credito o il buono di imposta sarà commisurato anche all'ammontare dell'acquisto o sottoscrizione e non potrà superare, per ciascuna annualità, l'importo di un milione di lire.

1-ter. Con i decreti legislativi di cui al comma 1, e secondo i medesimi principi e criteri direttivi, saranno introdotte misure volte a favorire le erogazioni liberali in denaro a favore delle organizzazioni di volontariato costituite esclusivamente ai fatti di solidarietà, purché le attività siano destinate a finalità di volontariato, riconosciute idonee in base alla normativa vigente in materia e che risultano iscritte senza interruzione da almeno due anni negli appositi registri. A tal fine, in deroga alla disposizione di cui alla lettera a) del comma 1, dovrà essere prevista la deducibilità delle predette erogazioni, ai sensi degli articoli 10, 65 e 110 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni, per un ammontare non superiore a lire 2 milioni ovvero, ai fini del reddito di impresa, nella misura del 50 per cento della somma erogata entro il limite del 2 per cento degli utili dichiarati e fino ad un massimo lire 100 milioni.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo invia per il parere, anche per singole parti omogenee, il testo delle nuove disposizioni, nonché una relazione analitica che dia conto delle agevolazioni, esenzioni e regimi sostitutivi esistenti nel campo delle imposte dirette e dell'IVA, e dell'entità dei benefici fiscali da ciascuno derivanti, alla commissione parlamentare di cui all'art. 17, terzo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, nella composizione stabilita dall'art. 1, comma 4, della legge 29 dicembre 1987, n. 550. La Commissione esprime il proprio parere entro sessanta giorni dalla ricezione, indicando specificamente le

eventuali disposizioni che non ritiene rispondenti ai principi e ai criteri direttivi della legge di delegazione. Il Governo nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, trasmette nuovamente, con le osservazioni e le eventuali modificazioni, i testi alla Commissione per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni dall'ultimo invio. I decreti legislativi, le cui disposizioni avranno effetto dal 1° gennaio 1992, saranno emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'agricoltura e delle foreste, entro il termine indicato nel comma 1».

Nota all'art. 9:

— Il testo dell'art. 20, primo comma, del D.P.R. n. 598/1973 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche), come sostituito dall'art. 2 del D.P.R. n. 954/1982 è il seguente: «Le somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di contributo o quote associative, ad eccezione di quelle corrisposte per specifiche prestazioni rese a tali soggetti nell'esercizio di attività commerciali, non concorrono a formare il reddito imponibile degli enti indicati alla lettera c) dell'art. 2. Si considerano fatte nell'esercizio di attività commerciali anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto, ad esclusione di quelle effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali e sportive, anche se rese nei confronti di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto, fanno parte di una unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali.

Nota all'art. 11:

— Il capo V della legge n. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), reca norme sull'«accesso ai documenti amministrativi».

Nota all'art. 13:

— La legge n. 772/1972 reca: «Norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza».

Nota all'art. 15:

— Il testo dell'art. 12, comma 1, del D.Lgs. n. 356/1990 (Disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio) è il seguente:

«1. Gli statuti degli enti di cui all'art. 11, comma 1, aventi il fondo di dotazione a composizione non associativa devono conformarsi ai seguenti principi:

a) gli enti perseguono fini di interesse pubblico di utilità sociale preminentemente nei settori della ricerca scientifica, della istruzione, dell'arte e della sanità. Potranno essere, inoltre, mantenute le originarie finalità di assistenza e di tutela delle categorie sociali più deboli. Gli enti possono compiere le operazioni finanziarie, commerciali, immobiliari e mobiliari, salvo quanto disposto alla lettera successiva, necessarie od opportune per il conseguimento di tali scopi;

b) gli enti amministrano la partecipazione nella società per azioni conferitaria dell'azienda bancaria finché ne sono titolari.

Gli enti non possono esercitare direttamente l'impresa bancaria, nonché possedere partecipazioni di controllo nel capitale di imprese bancarie o finanziarie diverse dalla società per azioni conferitaria; possono, invece, acquisire e cedere partecipazioni di minoranza al capitale di altre imprese bancarie e finanziarie;

c) in via transitoria la continuità operativa tra l'ente conferente e la società conferitaria controllata è assicurata da disposizioni che prevedono la nomina di membri del comitato di gestione od organo equivalente dell'ente nel consiglio di amministrazione e di componenti l'organo di controllo nel collegio sindacale della suddetta società;

d) gli enti, con una quota prefissata dei proventi derivanti dalle partecipazioni nelle società per azioni conferitarie, costituiscono una riserva finalizzata alla sottoscrizione di aumenti di capitale delle società medesime. La relativa riserva può essere investita in titoli della partecipata ovvero in titoli di Stato o garantiti dallo Stato;

e) vanno previste norme che disciplinano il cumulo delle cariche e dei compensi;

f) gli enti possono contrarre debiti con le società in cui detengono partecipazioni o ricevere garanzie dalle stesse entro limiti prefissati.

Per l'ammontare complessivo dei debiti deve essere fissato un limite rapportato al patrimonio;

g) i proventi di natura straordinaria non destinati alla riserva di cui alla precedente lettera d) ovvero a finalità gestionali dell'ente possono essere utilizzati esclusivamente per la realizzazione di strutture stabili attinenti alla ricerca scientifica, alla istruzione, all'arte e alla sanità;

h) gli enti indicano la destinazione dell'eventuale residuo netto del patrimonio in caso di liquidazione».

— Il testo dell'art. 1 del citato D.Lgs. n. 356/1990 è il seguente:

«Art. 1 (Fusioni, trasformazioni e conferimenti). — Gli enti creditizi pubblici iscritti all'albo di cui all'art. 29 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni, le casse comunali di credito agrario e i monti di credito su pegno di seconda categoria che non raccolgono risparmio tra il pubblico possono effettuare trasformazioni ovvero fusioni con altri enti creditizi di qualsiasi natura, da cui, anche a seguito di successive trasformazioni, conferimenti o fusioni, risultino comunque società per azioni operanti nel settore del credito, nel rispetto della distinzione tra enti che raccolgono il risparmio a breve termine ed enti che raccolgono il risparmio a medio e lungo termine.

2. Le operazioni di cui al comma precedente nonché i conferimenti d'azienda effettuati dai medesimi enti in una o più società per azioni, già iscritte nell'albo suddetto ovvero appositamente costituite anche con atto unilaterale e aventi per oggetto l'attività svolta dall'ente conferente o rami di essa, sono regolati dalle disposizioni del presente decreto».

— Si trascrivono i primi tre commi dell'art. 35 del testo unico delle leggi sulle Casse di risparmio e sui Monti di pietà di prima categoria, approvato con R.D. n. 967/1929, come sostituiti dall'articolo unico della legge 26 maggio 1966, n. 371;

«Le Casse di risparmio ed i Monti di credito su pegno di prima categoria debbono sempre destinare cinque decimi degli utili netti annuali alla formazione ed all'aumento di una massa di risparmio.

Ove gli istituti facenti parte di una federazione non abbiano costituito tutto il proprio patrimonio quale fondo comune di garanzia della federazione, due dei predetti cinque decimi dovranno sempre essere accantonati quale fondo di garanzia della federazione ai sensi dell'art. 18 precedente, salvo il caso previsto dal penultimo comma dello stesso art. 18.

Gli altri cinque decimi possono essere assegnati ad opere di beneficenza e di pubblica utilità».

Nota all'art. 17:

— Il testo dell'art. 3 della legge n. 93/1983 (Legge quadro sul pubblico impiego), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 3 (Disciplina in base ad accordi). — Nell'osservanza dei principi di cui all'art. 97 della Costituzione e di quanto previsto dal precedente art. 2, sono disciplinati con i procedimenti e gli accordi contemplati dalla presente legge, in ogni caso, i seguenti aspetti dell'organizzazione del lavoro e del rapporto di impiego:

- 1) il regime retributivo di attività, ad eccezione del trattamento accessorio per servizi che si prestano all'estero, presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e le istituzioni culturali e scolastiche;
- 2) i criteri per l'organizzazione del lavoro nell'ambito della disciplina fissata ai sensi dell'art. 2, n. 1;
- 3) l'identificazione delle qualifiche funzionali, in rapporto ai profili professionali ed alle mansioni;
- 4) i criteri per la disciplina dei carichi di lavoro e le altre misure volte ad assicurare l'efficienza degli uffici;
- 5) l'orario di lavoro, la sua durata e distribuzione, i procedimenti di rispetto;
- 6) il lavoro straordinario;
- 7) i criteri per l'attuazione degli istituti concernenti la formazione professionale e l'addestramento;
- 8) le procedure relative all'attuazione delle garanzie del personale;
- 9) i criteri per l'attuazione della mobilità del personale, nel rispetto delle inamovibilità previste dalla legge.

Gli accordi sindacali disciplinano i criteri per consentire ai lavoratori, che prestino servizio nell'ambito del comune di abituale dimora la loro opera volontaria e gratuita in favore di organizzazioni di volontariato riconosciute idonee dalla normativa in materia, di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari di lavoro o di turnazioni, compatibilmente con l'organizzazione dell'amministrazione di appartenenza».

torio nazionale per il volontariato ci sembra veramente inaccettabile. Ci va benissimo che le associazioni di volontariato partecipino attivamente, secondo quanto previsto dalla legge n. 142, alla gestione dell'ente comunale, ma che vi sia (come vi sarà) una pesante ingerenza dei sindacati in tale situazione ci pare — ripeto ancora una volta — veramente inopportuno. E in tal senso, ministro, le chiediamo di intervenire.

Così come le chiediamo di vigilare su quello che sarà il rapporto tra le casse di risparmio e le regioni. Noi comprendiamo bene i dubbi che vengono avanzati dalle casse di risparmio a fronte dei dati che evidenziano la gestione molto «allegra» di alcune regioni e soprattutto la gestione particolarmente clientelare di tantissime altre. Non si può assolutamente consentire che anche in tema di volontariato vi sia un simile tipo di gestione, del tutto affidata ai burocrati e a coloro che vanno a incentivare sempre di più le clientele piuttosto che a coloro che hanno a cuore problemi di grande rilevanza sociale, problemi che ancora non abbiamo risolto e che purtroppo vediamo aggravarsi di giorno in giorno.

È quindi con questo spirito, ministro, che noi diciamo «sì» a questa legge ed è con questo intendimento che ci rivolgiamo a lei e alle Camere perché possa essere applicata nelle forme migliori.

Anna Maria FINOCCHIARO FIDELBO. Signor Presidente, il nostro gruppo voterà a favore di questa proposta di legge. Voglio sottolineare in questa sede il contributo apportato dal gruppo comunista-PDS alla Camera e al Senato, concretizzatosi dapprima in una proposta elaborata in stretto contatto con le associazioni, poi in un'attiva partecipazione, anche con la presentazione di emendamenti, alla definizione del testo al nostro esame e infine nella presentazione di ordini del giorno che hanno contribuito a delineare maggiormente il senso politico di questo provvedimento.

Si tratta di una legge importante perché con essa i valori della solidarietà e della partecipazione, che sono principi fondamentali della nostra Carta costituzionale e che appartengono pienamente alla nostra tradizione politica e culturale, vengono riconosciuti e affermati. Speriamo soltanto che questo provvedimento non sia un alibi. È una preoccupazione che ho sentito più volte affiorare nel dibattito e di cui si è fatta carico ieri anche il ministro Jervolino Russo. Ci preoccupa, cioè, che in seguito allo spazio che finalmente il nostro ordinamento lascia compiutamente alle associazioni di volontariato si restringa il margine di responsabilità delle istituzioni nei confronti del funzionamento dello Stato sociale.

Siamo convinti che questa legge rappresenti un passo importante per il riconoscimento delle attività

svolte nel nostro paese dalle associazioni di volontariato, che contano, lo voglio ricordare, ben 10 milioni di persone. Pensiamo però che la sua importanza non debba essere sopravvalutata. Con la necessaria umiltà che dovrebbe essere propria del legislatore ogni volta che si appresta ad emanare un provvedimento, crediamo infatti che questa legge vada verificata nella sua applicazione pratica. È di questi giorni, ad esempio, una resuscitata polemica intorno agli effetti applicativi della legge sulla droga. Fatte le debite proporzioni noi crediamo che questo sia certamente un testo importante ma sicuramente perfezionabile.

Attendiamo la verifica e misureremo anche su quelli che saranno gli adempimenti che abbiamo richiesto con gli ordini del giorno accettati dal Governo quali possano essere gli spazi di un'eventuale futura modifica che possa compiutamente essere rispettosa dei principi costituzionali di riconoscimento dei valori di solidarietà e partecipazione.

Maria Eletta MARTINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, questa legge, per la democrazia cristiana, è una legge auspicata, voluta, sostenuta: è perciò con particolare soddisfazione che noi esprimiamo su di essa il nostro voto favorevole.

Come è stato detto nella discussione di questi giorni, il provvedimento giunge alla fine di un lunghissimo dibattito nel paese. Non possiamo dimenticare il nostro isolamento, continuato per anni nella difesa del pluralismo delle istituzioni, quando ci si diceva che era sufficiente quello nelle istituzioni; un pluralismo che la Costituzione prevedeva, ma che si dichiarava disinvoltamente confessionale, perciò da accantonare, anche se condiviso nei fatti da una pluralità di presenze che con il confessionale non avevano niente a che fare.

Consentitemi di ricordare che solo 13 anni fa in quest'aula la nostra proposta di inserire nella riforma sanitaria la possibilità che le associazioni di volontariato concorressero alle finalità del servizio sanitario nazionale trovò l'opposizione dura di gruppi politici importanti e la proposta passò per pochi voti.

Poi vi è stata un'evoluzione culturale, un fatto altamente positivo da attribuire, io credo, soprattutto alla cultura comune che associazioni di volontariato di ispirazione culturale diversa — laici e cattolici, si usa dire — hanno costruito insieme e che ha contagiato le forze politiche.

Oggi ormai in molte leggi si parla di volontariato. Diciotto regioni hanno adottato normative in tal senso. Altri hanno parlato di questa legge, che ha molti pregi ed anche qualche neo.

A me preme sottolineare come sia il segno di una evoluzione culturale e politica che ha come supporto fatti e comportamenti reali delle persone che, uscite dal privato, si occupano dei bisogni degli altri. Sono

«Volontariato Oggi»

Centro Nazionale per il Volontariato

Via Catalani, 158 - 55100 Lucca - Tel. 0583/419500 - Fax 0583/419501

state queste che hanno rotto i diffusi schemi ideologici del «tutto pubblico»: penso agli anni '70 ed oltre, quando erroneamente — come è stato detto in questi giorni — si riteneva che il pubblico fosse l'unico punto di riferimento e l'unico garante dei diritti dei cittadini; come se il dovere delle istituzioni, costituzionalmente previsto, di riconoscere e garantire i diritti che sono insieme sociali e civili non potesse realizzarsi che attraverso la gestione pubblica dei servizi alla persona — da quelli sociali alla cultura, dalla sanità alla scuola — e alle istituzioni non si dovesse riconoscere, invece, il potere-dovere di coordinare tutto, nel rispetto della libertà e dell'originalità di ciascun organismo che, ad iniziativa di privati o di enti pubblici, compie un servizio a favore di tutti, dove la qualificazione si basa soltanto sulla qualità del servizio.

Poi c'è stata la crisi dello Stato sociale, si sono verificati che hanno accelerato l'evoluzione culturale e politica. Ma io preferisco pensare che al fondo del mutamento che ormai si registra nell'opinione pubblica e nelle istituzioni vi sia l'abbandono di schemi ideologici (il «tutto pubblico», appunto) e la valorizzazione delle formazioni sociali, quelle citate nell'articolo 2 della Costituzione e che nella Commissione Bozzi furono definite, giustamente, forme di democrazia diffusa.

Oggi, semmai, c'è il rischio di cadere nell'opposto errore di una privatizzazione selvaggia. Invece bisogna creare una convenienza, anche legittimata giuridicamente, di ogni iniziativa che rispetta i ruoli dell'altro — funzionalità delle istituzioni e vitalità del volontariato — nel segno di un superamento del contrasto tra poli ritenuti rigidamente contrapposti (pubblico-privato), che si allinei più all'altro binomio Stato-mercato, che non ad una esatta concezione di cosa sia il pubblico, quando a costruirlo, definirlo e caratterizzarlo concorrono i cittadini, le formazioni sociali, le forze politiche. A me pare che il provvedimento di legge in esame si collochi, al di là del suo contenuto specifico, all'interno delle riforme istituzionali di cui stiamo parlando; non a caso esso è stato affidato — e giustamente — dalle Presidenze di Camera e Senato alle Commissioni affari costituzionali. E non a caso la legge di riordino delle autonomie locali (la n. 142) tratta delle «libere forme associative» prima ancora dei ruoli dei comuni e delle province.

Questa linea potrebbe essere esemplare per il dibattito sulle istituzioni e le leggi elettorali dei «rami alti» della politica, nelle quali la duplice motivazione (rispetto della volontà dei cittadini e governabilità delle istituzioni) rischia di essere vanificata se non c'è il coinvolgimento e uno stretto legame con la realtà sociale di cui l'associazionismo costituisce la forma più viva ed emergente.

Quando la società civile esce dall'anonimato, si

associa, si esprime in «formazioni sociali» ed opera in uno spazio proprio, che si colloca fra lo Stato e il mercato ma non si vuole fare assorbire da nessuno dei due, non intende ridurre lo Stato — come talvolta si afferma — a svolgere funzioni residuali, ma piuttosto restituisce alla politica e alle istituzioni quelle funzioni di sintesi, di programmazione, di decisione che sono loro propri e le mette magari al riparo dal ridursi ad essere contrattazione tra interessi forti che quasi mai coincidono con quelli che il volontariato esprime.

In democrazia, lo Stato, le istituzioni sono forte non perché appaiono tali o per astratte decisioni, ma per come si collegano con le espressioni della società; per questo, congiungere solidarietà sociale, impegno politico e istituzioni è premessa indispensabile per evitare di ridurre le riforme istituzionali ad atti solo formali.


Approvare oggi questa legge, in questo clima politico, significa mettere un «tassello» importante nel più ampio quadro delle riforme istituzionali. Che noi oggi possiamo mettere tutti insieme questo «tassello», mentre i più vasti progetti di riforma stentano ad incontrarsi, mi sembra molto importante e anche, spero, di buon augurio.

È con questa motivazione che è insieme di contenuto e di natura politica che il gruppo della democrazia cristiana voterà a favore della legge-quadro sul volontariato.

Rossella ARTIOLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei molto brevemente ribadire quanto già il gruppo socialista ha avuto modo di dire nel corso della discussione sulle linee generali. Intendo quindi motivare brevemente quello che sarà il voto favorevole del gruppo, a cui appartengo, sul provvedimento in esame, a coronamento di un lavoro che è stato compiuto anche nell'altro ramo del Parlamento.

Si tratta di un provvedimento che in questa sede ha avuto non una lettura superficiale ma attenta e che si è esplicitata nei lavori di Commissione e nella predisposizione di precisi ordini del giorno che puntualizzano ed allargano quello che è lo spettro di possibilità di applicazione della normativa.

Credo sia importante sottolineare che con la pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* di questa legge, il Parlamento avrà compiuto un primo passo sulla strada di un riconoscimento di momenti attivi e solidali che crescono all'interno della società. Con questa legge noi compiamo un atto dovuto nel dare voce e corpo, sostanza e cittadinanza ad una realtà che, insieme alle strutture pubbliche e a quelle private, è stata un momento importante di vita attiva e fattiva sul terreno non dell'assistenzialismo ma dell'assistenza, non del corporativismo ma di una generosità individuale e collettiva nella definizione di uno Stato che noi ci auguriamo sia sempre meno egoista, sempre più solidale, onde poter costruire una società migliore.




IL BABBO DI CINZIA

Cinzia, Maurizio, Angela, Rita... dietro ai nomi di fantasia si nascondono bambini e ragazzi reali, coinvolti in vicende giudiziarie intricate e dolorose. Difficili da vivere anche da parte dei giudici chiamati a farvi luce, per tutelare l'interesse concreto dei minori, che appare e scompare nell'intrecciarsi di fatti e sentimenti. Compito faticoso, in difficile equilibrio tra la oggettività necessaria a giudicare e l'inevitabile coinvolgimento personale.

Un gruppo di giudici, spinto dall'esigenza di trovare nuovi e validi strumenti di formazione professionale, ha scelto di riflettere insieme su alcuni casi, discutendoli e rielaborandoli attraverso sedute di psicodramma.

Queste pagine raccontano otto storie vissute dai giudici, narrate in prima persona, insieme alle riflessioni che hanno guidato e accompagnato l'esperienza.

Uno sforzo serio e inteso per aumentare la consapevolezza di se stessi, rimeditare sul proprio ruolo, sulla responsabilità del giudice di fronte al destino degli altri.



VIOLENZA AI MINORI - Conoscere per prevenire



QUESTO LIBRO, edito dal Gruppo Editoriale Enitalia, Roma, pag. 87, L. 20.000, vuole essere uno strumento di conoscenza su un fenomeno di scottante attualità, quotidianamente sotto i nostri occhi: quello delle aggressioni morali e fisiche sui nostri bambini.

Il libro si avvale di apporti attenti da varie aree culturali ed intende prima di tutto informare intorno alla violenza esercitata sui bambini che ha origini profonde e che coinvolge il nostro destino di genitori, ma prima ancora di uomini.

Il testo si pone come manuale pratico là dove sono stati inseriti riferimenti normativi su singole leggi e principi di diritto internazionale, congiunti a una serie d'informazioni affinché chiunque sappia a chi rivolgersi per difendere bambini maltrattati.

FORMARE PER L'AUTONOMIA


Come affrontare il problema dell'inserimento degli handicappati intellettivi in posti di lavoro «veri» e rendere concreto il «diritto-dovere» al lavoro previsto dalla Costituzione per ogni cittadino?

Formare per l'autonomia fornisce un'ampia documentazione sulle esperienze realizzate a Torino con una iniziativa pilota. Sollecita poi una riflessione sui problemi del dopo-obbligo scolastico, della formazione pre-lavorativa e del collocamento in posti di lavoro normali. Infine mette a disposizione di un pubblico più vasto schede didattiche elaborate e collaudate dai docenti di corsi pre-lavorativi, utilissimi strumenti per costruire una cultura di integrazione nel lavoro degli insufficienti intellettivi.

BREGA, RAGO - «FORMARE PER L'AUTONOMIA», quaderni di promozione sociale, Rosenberg e Sellier, TORINO, 1991, pag. 269, L. 22.000.



IL LAVORO CONQUISTATO



In questo libro sono raccolte le testimonianze dirette sulla formazione e l'inserimento lavorativo di insufficienti intellettivi, dei loro familiari, degli operatori che li hanno seguiti, dei compagni e dei datori di lavoro.

Un viaggio stimolante ed istruttivo attraverso la vita ed i problemi di ogni giorno, le difficoltà incontrate, i successi ottenuti sul piano personale e sociale.

Si apre allora una realtà praticabile: la ricerca di vie di inserimento in un vero lavoro che sviluppino l'autonomia e le potenzialità di persone ancora oggi, spesso, relegate ad «assistiti a vita».

DE RIENZO, SACCOCCIO, BREDA, «Il lavoro conquistato», quaderni di promozione sociale, Rosenberg e Sellier, TORINO, 1991, pag. 266, L. 22.000.

SEMINARI DI STUDIO DEL CENTRO INTERDISCIPLINARE DI STUDI PER GLI ENTI LOCALI (CISEL)


Il CISEL, organizza da settembre a dicembre corsi e seminari di studio rivolti ad amministratori, dirigenti e funzionari della Pubblica Amministrazione Locale che si occupano a vario titolo delle problematiche sociali ed in particolar modo giovanili.

Le sessioni, che si svolgeranno a Rimini presso la sede del Cisel, affronteranno le tematiche relative a: l'attivazione dell'infermagiovani; I servizi pubblici locali, con specifico riferimento alla Legge 142/90; Il servizio pubblico per le tossicodipendenze alla luce della Legge 162/90 sulle tossicodipendenze.

Per ulteriori e specifiche informazioni: CISEL, Viale Vespucci, 12 - 47037 Rimini - tel. 0541/54125 - fax 56058.

ISTITUITA A TORINO LA CONSULTA DEL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE

Per le associazioni iscritte all'albo della protezione civile, tenuto dalla Prefettura di Torino, il Comune di Torino ha istituito una Consulta con il compito di fungere da luogo di scambio e collegamento tra i gruppi e tra questi e il Comune. La Consulta è chiamata, pertanto, ad assicurare il coordinamento tra le associazioni di protezione civile, ma anche a svolgere attività propositiva, promozionale, nonché di raccordo tra le varie iniziative, nel campo della previsione, prevenzione e soccorso.



CARTA DEI DIRITTI DELLO STRANIERO DETENUTO IN ITALIA

Il 10% dei detenuti nelle carceri italiane sono stranieri, questo è quanto ha rilevato in una recente ricerca il Centro Informazione Detenuti Stranieri in Italia (CIDS).

Se rapportiamo questa percentuale con quella di altri paesi europei ci accorgiamo che può ritenersi contenuta, infatti, in Francia questa percentuale sale al 26%, al 40% in Svizzera e Lussemburgo, al 20% nei Paesi Bassi, al 14% in Germania.

Andando a vedere l'aspetto quantitativo, possiamo constatare che quasi la metà dei detenuti stranieri proviene dall'Africa (in particolare Libia, Algeria, Egitto, Marocco, Tunisia); seguono i paesi slavi (Jugoslavia e Albania), il Medio Oriente e il Sud America.

Per quanto riguarda il tipo di reato, il 52,6% dei casi ha a che vedere con la violazione della legge sugli stupefacenti, il furto interessa il 15,9% dei casi; la violazione al testo unico di sicurezza, il 9,7%; la rapina, l'8,5%.

Un problema di grande rilievo che la ricerca ha messo in evidenza riguarda il proprio diritto alla difesa che si dimostra molto più difficile di quanto avvenga per un cittadino italiano. Basti pensare che addirittura il 40% degli stranieri non ha mai avuto un colloquio con un avvocato. Inoltre, i tre quarti dei detenuti non sono mai riusciti ad entrare in contatto con le proprie ambasciate e i propri consolati.

Il CIDS ha elaborato una Carta dei diritti del detenuto straniero, sollecitando l'adesione delle forze politiche e sociali al fine di evitare le discriminazioni che sono state rilevate. Si chiede tra l'altro che l'applicazione del dispositivo di espulsione — oggi automa-



tico — dal territorio italiano per «misure amministrative di pubblica sicurezza» sia affidata ad una commissione composta dagli organismi che hanno come scopo la risocializzazione del detenuto straniero (magistrato di sorveglianza, direzione penitenziale, servizi sociali del ministero); l'abolizione della circolare ministeriale che vieta le telefonate nelle lingue straniere, quando manca l'interprete; garanzia dell'assistenza di un interprete e registrazione degli interrogatori, durante tutto l'iter giudiziario; la concessione del gratuito patrocinio ai detenuti non abbienti; facilitazioni per l'ingresso in Italia e il soggiorno dei familiari dei detenuti; estensione dell'assistenza sanitaria a coloro che, usufruendo di misure alternative alla detenzione (libertà condizionata, arresti domiciliari), sono obbligati a rimanere in Italia.

FPVS - COMUNICARE IL DISAGIO: A BOLOGNA IL PRIMO SEMINARIO NAZIONALE DELLE RIVISTE DEL VOLONTARIATO

Si terrà a Bologna il primo seminario di studio per i redattori delle riviste del volontariato sociale: comunicare il disagio, esperienza e pratica giornalistica. A Villa Salina di Castelmaggiore (Bo), il 17-18-19 ottobre prossimi, una trentina di volontari provenienti da tutta Italia parteciperanno ad un corso di formazione e aggiornamento sulle tecniche giornalistiche e di videografica a basso costo. Per informazioni ed iscrizioni al corso, promosso dalla **Federazione nazionale dei periodici del volontariato sociale**, dal Centro di documentazione handicaps ias e dalla rivista Accaparlante in collaborazione con l'Istituto per la formazione al giornalismo della regione Emilia Romagna, è possibile telefonare a Lucca, sede nazionale della neonata Federazione: (0583) 419500 (ore ufficio).

A TORINO IN OTTOBRE PER CONFRONTARSI SULLE ESPERIENZE DI VOLONTARIATO INTERNAZIONALE

Congresso del VIS - Volontariato Internazionale per lo Sviluppo

Harambèe '91 è l'appuntamento che il VIS ha dato ai volontari impegnati nei Paesi in via di sviluppo a Torino sabato 5 e domenica 6 ottobre. L'incontro sarà caratterizzato dalle testimonianze sulla vita e l'esperienza vissuta dai volontari in Kenya, Etiopia, Rwanda, Cameroun, Nigeria, Madagascar, Bolivia, Brasile, Colombia, Perù; non mancheranno le riflessioni sulla presenza di fede e impegno anche nel nostro paese, lacerato anch'esso da molteplici contraddizioni e forme di povertà.

Per informazioni — VIS, Piazza Rebaudengo, 22 — Torino — tel. 011/266967 — fax 011/203417.

LA DIMENSIONE SOCIALE DEL NON PROFIT IN EUROPA

Lo Studio Lentati di Milano ha recentemente stampato gli atti del Convegno su: «La dimensione sociale del settore non profit in Europa». Il convegno è stato l'occasione per presentare i risultati di una ricerca realizzata dallo studio Lentati in collaborazione con l'Università Bocconi e con la Commissione Sociale della X Divisione della CEE.

La ricerca, che ha interessato 217 associazioni, di cui 82, pari al 40% circa del campione, ha risposto al questionario, ha preso in esame tre particolari segmenti dell'associazionismo sociale: l'handicap, la tutela dei diritti, l'immigrazione.

Il dato più significativo che emerge dalla ricerca, a nostro giudizio, è senza dubbio la complessità dell'apparato gestionale-organizzativo, raffinato e dinamico messo in atto dalle associazioni. Esse infatti si trovano a dover gestire, attribuire funzioni, orientare e anche controllare il personale che presenta enormi differenze in termini di tempo disponibile, motivazioni, aspettative, comportamenti ecc...

Un'altro dato che abbiamo estrapolato dal rapporto come più interessante, riguarda l'attività promozionale svolta dalle associazioni, che se da un lato tende a realizzare nuove adesioni dall'altra favorisce le condizioni necessarie per una diffusione più capillare della cultura non profit. Per raggiungere lo scopo, accanto alle manifestazioni pubbliche (incontri, mostre e convegni) il volontariato promuove una serie di strumenti di comunicazione sociale che stanno producendo nel nostro Paese un vero e proprio sistema informativo alternativo rispetto ai mass-media pubblici e privati.

Un ultimo elemento che vorremmo segnalare è quello relativo alle modalità di finanziamento. La ricerca mostra che rispetto ai tre segmenti di associazionismo presi in esame, i contributi liberi e le quote associative sono ritenute fonti principali di entrata rispettivamente dal 77% e 73% delle associazioni; seguono i contributi pubblici (62%) e, notevolmente distanziati, gli autofinanziamenti su progetti (28%).

LE ONG DELLA FOCSIV

È uscito un volume edito dalla Focsiv (Federazione organismi cristiani servizio volontariato internazionale) che raccoglie le 42 organizzazioni non governative (Ong) che fanno parte della federazione.

Il titolo è «Volontariato e solidarietà internazionale. Le Ong della Focsiv». Nelle sue 190 pagine viene presentata la fisionomia e l'attività delle varie organizzazioni. Il costo è di lire 6.000 e può essere richiesto alla Focsiv - Via del Conservatorio, 1 - 00186 Roma.

LA FORMAZIONE DEGLI OPERATORI SOCIO-EDUCATIVI IN DANIMARCA


Il colloquio internazionale sui servizi socio-educativi e la formazione degli operatori nei vari paesi della Comunità Europea, sarà quest'anno dedicato alla Danimarca, dopo i colloqui sulla situazione in Germania (1988), in Francia (1989) ed in Gran Bretagna (1990).

Il colloquio è organizzato dal Dipartimento di Scienze dell'Educazione e dalla Scuola di formazione per educatori di comunità dell'Università «La Sapienza» di Roma con il contributo della Direzione Generale dei Servizi Civili del Ministero dell'Interno e della Direzione Generale degli Affari Sociali della Commissione delle Comunità Europee — Bureau Erasmus e si terrà a Roma il 3 e 4 ottobre p.v. al Centro Congressi dell'Università «La Sapienza» in via Salaria 113.

Il colloquio è diretto agli operatori sociali, ai funzionari regionali e degli enti locali impegnati nei settori dei servizi, alle scuole di formazione degli operatori, ai dipartimenti di pedagogia e di scienze dell'Educazione dell'Università.

La segreteria del colloquio è in via del Castro Pretorio, 20, 00185 Roma, tel. 4463671 e 4452740; fax 44 63 722 e 44 63 671 (pom).


Per informazioni, Università degli Studi di Roma, LA SAPIENZA, dipartimento di scienze dell'educazione.



LE ONG DELLA FOCSIV



FEDERAZIONE ORGANISMI CRISTIANI DI SERVIZIO INTERNAZIONALE VOLONTARIO



LEGGE SUL VOLONTARIATO CONVEGNO DELLA COMUNITÀ INCONTRO

In vista della applicazione della Legge-quadro sul volontariato la Comunità Incontro ha deciso di dedicare integralmente l'appuntamento che l'associazione ogni anno organizza, al volontariato, ponendo al centro dell'attenzione alcuni punti di grande interesse:

- i valori e lo stile di vita nel movimento del volontariato;
- i rapporti umani, sociali e l'organizzazione nei gruppi di volontariato;
- il volontariato come strumento di formazione alla vita;
- la spiritualità sociale del volontariato;
- l'amministrazione, l'economia e il lavoro nella esperienza del volontariato;
- volontariato e istituzioni: supplenza, autonomia, proposta, cambiamento sociale;
- la legittimazione e il riconoscimento del volontariato sul piano amministrativo, politico ed economico;
- volontariato e legislazione fiscale.

L'incontro che si è svolto come di consueto ad Amelia (TR) dal 12 al 15 settembre, si è posto l'obiettivo di approfondire i contenuti che il volontariato ha espresso in tutti questi anni soprattutto in relazione a ciò che accadrà con l'entrata in vigore della Legge-quadro.

Per informazioni sulle conclusioni: Comunità Incontro, Strada Versetole, 2 05022 Amelia (Terni) - tel. 0744/98.34.80.

CHE FINE HA FATTO LA COMMISSIONE PARLAMENTARE SUI GIOVANI

L'Italia in fatto di politiche giovanili è il fanalino di coda dell'Europa. Se si escludono i diversi, ma disomogenei interventi di settore (Af-

fari Sociali, Pubblica Istruzione, Ministero degli Interni) nel nostro Paese non esiste un Dipartimento per le politiche giovanili contrariamente agli altri paesi europei.

L'avvicinarsi del 1992 ha sollecitato il nostro Parlamento ad avviare un lavoro sistematico di analisi della condizione giovanile che permettesse l'avvio di un adeguato ed organico piano di interventi. In tal senso il Parlamento ha varato una legge che dal 1° giugno 1988 istituiva una apposita Commissione con il compito di avviare una attenta lettura della condizione giovanile e di fornire indicazioni e proposte politiche in merito.


Dei lavori di questa Commissione, che pur ha lavorato anche alacremente, i mass-media si sono occupati ben poco. Perché?

ADOLESCENTI E CITTÀ NEL MEZZOGIORNO

Dal 18 al 20 ottobre p.v. a Reggio Calabria l'Osservatorio Meridionale (Centro Studi Formazione Ricerca) organizza un seminario di studio su: «Adolescenti e Città nel Mezzogiorno».

L'osservatorio Meridionale, intende con ciò, nell'ambito della più ampia riflessione sulle politiche sociali, leggere il disagio di tanti adolescenti che vivono le realtà problematiche delle aree metropolitane meridionali. Lo scopo è di andare in profondità evitando l'impasse delle routinarie analisi condotte attraverso le ormai consuete ed inadeguate categorie concettuali. Destinatari del seminario sono gli operatori pubblici, gli educatori e animatori del volontariato e dell'associazionismo, i responsabili e gli operatori dei progetti giovani. Al Seminario parteciperanno in veste di conduttori Amato Lamberti, sociologo dell'Università di Napoli, Giancarlo Milanese del LABOS, Mario Nasone, dell'AGAPE, Giovanbattista Scidà, Presidente del Tribunale dei minorenni di Catania. Al seminario è stata invitata a partecipare alla tavola rotonda, prevista per le conclusioni, il Ministro Rosa Russo Jervolino.

Per informazioni: Osservatorio Meridionale, Via San Giorgio Extra, 2/c 89133 Reggio Calabria — tel. 0965/54058




CNR - SI PARTE DALLA FAMIGLIA PER TUTELARE I MINORI

Si è recentemente chiusa la seconda fase di studio su: «la prevenzione dei comportamenti a rischio psicologico e sociale nell'età evolutiva» condotta dal Cnr (Consiglio nazionale delle ricerche) e da un comitato interministeriale composto da rappresentanti dei Ministeri degli Affari Sociali, della Ricerca Scientifica, della Pubblica Istruzione. Il progetto complessivamente prevede per la sua attuazione investimenti pari a 80 miliardi distribuiti in cinque anni.

Da questa seconda fase sono emerse alcune indicazioni. Si dice ad esempio che per prevenire nei minori comportamenti a rischio dovrebbero essere attuati seri programmi di sostegno e promozione della famiglia, indicando nella sinergia istituzionale e sociale una delle imprescindibili modalità attuative. La novità consiste proprio in questo secondo aspetto cioè nel fare del progetto un luogo di competenze, studi ed esperienze interdisciplinari coinvolgendo nelle attività istituti universitari, enti diversi, organismi pubblici e privati, ministeri che insieme ed organicamente adottino una strategia complessiva di promozione della famiglia e del benessere psico-fisico dei minori.

Il rapporto elaborato dal Cnr si divide in cinque «sottoprogetti» che costituiscono le linee guida da

seguire. Innanzitutto destinare particolare attenzione a tutto ciò che può segnare fin dall'origine le relazioni del bambino con il suo mondo; alle fasi critiche dei rapporti tra famiglia e minori; ai percorsi del rischio presenti anche nelle istituzioni educative; alle modalità di aggregazione giovanile ed infine alla cultura e all'organizzazione dei servizi.



TERZO CONVEGNO REGIONALE LARINGECTOMIZZATI

L'associazione Italiana Laringectomizzati (A.I.L.) sta organizzando un Convegno Regionale che si terrà a Fiesole (Fi) il 19 ottobre prossimo presso l'Albergo Aurora.

Tale convegno, oltre che informare i laringectomizzati sulle nuove tecniche e tecnologie di riabilitazione, ha lo scopo di informare nella maniera più ampia possibile l'opinione pubblica sulla realtà dei laringectomizzati e sulle possibilità degli stessi di riacquistare la parola tramite la voce esofagea.

L'Associazione Italiana Laringectomizzati opera dal 1947 per i seguenti obiettivi:

- far conoscere a tutta la cittadinanza l'esistenza e le conseguenze del tumore alla gola, malattia più diffusa del previsto;
- istituire centri di riabilitazione alla parola;
- riunire i laringectomizzati per dar loro sostegno morale e psicologico per un più facile reinserimento nel mondo del lavoro e nella società.

La Sezione Toscana dell'A.I.L. ha sede c/o La lega italiana per la lotta contro i tumori di Firenze:

Via A. Volta, 173 tel. 055/576939
Via della Pergola 9 tel. 055/2480118.

BANDI DI CONCORSO PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA DI PACE

La Regione Veneto in base alla L.R. 18/1988 «iniziative per la promozione di una cultura di pace» bandisce tre concorsi per il 1991:

a) bando di concorso a quattro premi di studio per tesi di laurea sul tema dei diritti umani. Sono ammessi al concorso laureati presso le università del Veneto con tesi di laurea discusse negli anni accademici 1988/89 - 1989/90. L'importo complessivo del premio ammonta a L. 12 milioni ripartite in quattro tranches di 3 milioni per le città di Padova, Venezia, Verona.

Gli interessati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione entro il 31 ottobre 1991.

b) Bando di concorso a tre premi di studio per ricerche svolte nell'ambito della scuola di specializzazione in «istituzioni e tecniche di tutela dei diritti dell'uomo», università di Padova.

Al concorso sono ammessi gli iscritti alla scuola

di specializzazione sopra menzionata. Le ricerche ammesse al concorso devono trattare argomenti relativi alla tematica dei diritti umani, nei suoi molteplici aspetti giuridici, storici, politologici, sociologici ed economici. La domanda deve essere inoltrata entro il 31 ottobre 1991.

c) Infine, la Regione Veneto, fornirà sulla base di apposite convenzioni, assistenza tecnica e supporti logistici fino a un totale di L. 15 milioni alla elaborazione, realizzazione e valutazione di iniziative di sviluppo proposte da enti e organizzazioni non governative, operanti nel territorio regionale, che proporranno progetti di cooperazione allo sviluppo, anche mediante l'invio di volontari e di proprio personale per interventi nei settori della sanità, della assistenza sociale e degli scambi culturali.

Per informazioni: Regione Veneto, dipartimento per le politiche e la promozione dei diritti civili - Venezia.

L'EDUCAZIONE ALLA PACE COME ALTERNATIVA METODOLOGICA

La pace: i suoi nomi e i suoi percorsi al Sud

A Locri (RC), dal 27 al 31 agosto, si è tenuto il 2° Seminario residenziale di formazione per formatori e animatori di gruppo e del territorio, organizzato dal Coordinamento Regionale Educazione alla pace (CREP).

Gli obiettivi di questo seminario si sono indirizzati verso la formazione dei formatori che fungano direttamente da riferimento nelle loro realtà territoriali; inoltre, si è tentato di creare canali di formazione permanenti, offrendo insieme basi teoriche orientate a favorire iniziative autonome che si radichino nel territorio concretamente.

Per quanto concerne i contenuti, è stata effettuata una ricerca collettiva sui significati dell'educazione alla Pace a partire dai meccanismi generatori di violenza, usando come metodo, lezioni e discussioni teoriche insieme a esperienze attive ed a esercitazioni e progettazioni simulate.

Per maggiori informazioni: tel. 0968/46.19.97-45.30.71, resp. Beppe Ronzoni e Emma Leone.

LA PROTEZIONE CIVILE IN EUROPA


A Venezia il 15 e 16 novembre prossimo si terrà il 1° Convegno internazionale sul volontariato di protezione civile.

In particolare, si confronteranno i sistemi giuridici presenti nei diversi paesi della Comunità Europea, con un'illustrazione puntuale delle normative che regolano la protezione civile e il volontariato.

Saranno, inoltre, messi a confronto i modelli organizzativi e le esperienze più significative che le associazioni internazionali di volontariato hanno potuto compiere durante lo svolgimento delle proprie mansioni di protezione civile.

Nei giorni del convegno verrà anche allestita un'esposizione di mezzi utilizzati nell'ambito degli interventi precedentemente illustrati.

Per informazioni ed iscrizioni:
CENTRO CONGRESSI HOTEL RAMADA MESTRE (VE) - VIA ORLANDA, 4 - TEL. 041/5310500 - 041/5312278



DISCIPLINA DELLE COOPERATIVE SOCIALI

Il 29 luglio la Camera dei Deputati ha approvato il testo di proposta di legge di «disciplina delle cooperative sociali» al vaglio ora del Senato. Il testo potrebbe essere approvato in via definitiva entro breve tempo. Ve lo presentiamo rimandando a successivi aggiornamenti ove ve ne sia la necessità.

ART. 1 (Definizione)

1. Le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso:

a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;
b) lo svolgimento di attività diverse — agricole, industriali, commerciali o di servizi — finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

2. Si applicano alle cooperative sociali, in quanto compatibili con la presente legge, le norme relative al settore in cui le cooperative stesse operano.

2. La denominazione sociale, comunque formata, deve contenere l'indicazione di «cooperativa sociale».

ART. 2 (Soci volontari)

1. Oltre ai soci previsti dalla normativa vigente, gli statuti delle cooperative sociali possono prevedere la presenza di soci volontari che prestino la loro attività gratuitamente.

2. I soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del libro dei soci. Il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

3. Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, determina l'importo della retribuzione da assumere a base del calcolo dei premi e delle prestazioni relative.

4. Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa sociale per la totalità dei soci.

5. Nella gestione dei servizi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), da effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalla disposizioni vigenti. Le prestazioni dei soci volontari non concorrono alla determinazione dei costi di servizio, fatta eccezione per gli oneri connessi all'applicazione dei comi 3 e 4.

ART. 3. (Obblighi e divieti).

1. Alle cooperative sociali si applicano le clausole

relative ai requisiti mutualistici di cui all'articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio, dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni.

2. Ogni modificazione statutaria diretta ad eliminare il carattere di cooperativa sociale comporta la cancellazione dalla «sezione cooperazione sociale» prevista dal secondo comma dell'articolo 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, come modificato dall'articolo 6, comma 1, lettera e), della presente legge, nonché la cancellazione dall'albo regionale di cui all'articolo 9, comma 1, della presente legge.

3. Per le cooperative sociali le ispezioni ordinarie previste dall'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, debbono aver luogo almeno una volta all'anno.

ART.4 (Persone svantaggiate)

1. Nelle cooperative che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di istituti psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione previste dagli articoli 47, 47-bis, 47-ter e 48 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificati dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663. Si considerano inoltre persone svantaggiate i soggetti indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari sociali, sentita la Commissione centrale per le cooperative istituita dall'articolo 18 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni.

2. Le persone svantaggiate di cui al comma 1 devono costituire almeno un trenta per cento dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa stessa. La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza.

3. Le aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale dovute dalle cooperative sociali, relativamente alla retribuzione corrisposta alle persone svantaggiate

di cui al presente articolo, sono ridotte a zero.

ART. 5 (Convenzioni)

1. Gli enti pubblici possono, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, stipulare convenzioni con le cooperative che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, purché finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1.

2. Per la stipula delle convenzioni di cui al presente articolo, le cooperative debbono risultare iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 9, comma 1.

ART. 6 (Modifiche al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577)

1. Al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Se l'ispezione riguarda cooperative sociali, una copia del verbale deve essere trasmessa, a cura del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, entro quaranta giorni dalla data del verbale stesso, alla regione nel cui territorio la cooperativa ha sede legale»;

b) all'articolo 11 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Per le cooperative sociali i provvedimenti di cui al secondo comma sono disposti previo parere dell'organo competente in materia di cooperazione della regione nel cui territorio la cooperativa ha sede legale»;

c) al secondo comma dell'articolo 13, sono aggiunte, in fine, le parole:

«Sezione cooperazione sociale»;

d) all'articolo 13, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Oltre che nella sezione per esse specificamente prevista, le cooperative sociali sono iscritte nella sezione cui direttamente afferisce l'attività da esse svolta».

ART. 7 (Regime tributario)

1. Ai trasferimenti di beni per successione o donazione a favore delle cooperative sociali si applicano le disposizioni dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637.

2. Le cooperative sociali godono della riduzione ad un quarto delle imposte catastali ed ipotecarie, dovute a seguito della stipula di contratti di mutuo, di acquisto o di locazione, relativi ad immobili destinati all'esercizio dell'attività sociale.

3. Alla tabella A, parte II, del decreto del Presiden-

te della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente numero: «41) prestazioni di carattere socio-sanitario ed educativo rese da cooperative sociali».

ART. 8 (Consorti)

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai consorzi costituiti come società cooperative aventi la base sociale formata in misura non inferiore al settanta per cento da cooperative sociali.

ART. 9 (Normativa regionale)

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni emanano le norme di attuazione. A tal fine istituiscono l'albo regionale delle cooperative sociali e determinano le modalità di raccordo con l'attività dei servizi socio-sanitari, nonché con le attività di formazione professionale e di sviluppo della occupazione.

2. Le regioni adottano convenzioni-tipo per i rapporti tra le cooperative sociali e le amministrazioni pubbliche che operano nell'ambito della regione, prevedendo, in particolare, i requisiti di professionalità degli operatori e l'applicazione delle norme contrattuali vigenti.

3. Le regioni emanano altresì norme volte alla promozione, al sostegno e allo sviluppo della cooperazione sociale. Gli oneri derivanti dalle misure di sostegno disposte dalle regioni sono posti a carico delle ordinarie disponibilità delle regioni medesime.

ART. 10 (Partecipazione alle cooperative sociali delle persone esercenti attività di assistenza e di consulenza)

1. Alle cooperative istituite ai sensi della presente legge non si applicano le disposizioni di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815.

ART. 11 (Partecipazione delle persone giuridiche)

1. Possono essere ammesse come soci delle cooperative sociali persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività di tali cooperative.

ART. 12 (Disciplina transitoria)

1. Le cooperative sociali già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge devono uniformarsi entro due anni da tale data alle disposizioni in essa previste.

2. Le deliberazioni di modifica per adeguare gli atti costitutivi alle norme della presente legge, possono, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 2365 e 2375, secondo comma, del codice civile, essere adottate con le modalità e la maggioranza dell'assemblea ordinaria stabilite dall'atto costitutivo.

IL PRESIDENTE

Volontariato oggi

AGENZIA DI INFORMAZIONE
DEL CENTRO NAZIONALE
PER IL VOLONTARIATO,
STUDI, RICERCHE
E COLLEGAMENTO FRA LE
ASSOCIAZIONI ED I GRUPPI

REDAZIONE:
Leonardo Butelli, Luca Rinaldi

COMITATO DI REDAZIONE:
Maria Pia Bertolucci, Roberta De Santi,
Aldo Intaschi, Tiziana Martinelli,
Ela Mazzarella, Costanza Pera.

Hanno collaborato a questo numero:
Marco Trasciatti, Diego Cipriani

Dir. Resp.: BRUNO FREDIANI
Aut. Trib. di Lucca n. 413 del 25-9-85

ANNO VII - N. 8 Settembre 1991

Sped. Abb. Post. Gruppo 3
Sede: Via Catalani, 158
55100 LUCCA
Tel. (0583) 419500 - 419501
Casella Postale 202 - 55100 Lucca

Abbonamento annuo L. 15.000
su c.c.p. n. 10848554 intestato a
Centro Nazionale per il Volontariato
Via Catalani, 158 - 55100 LUCCA


La riproduzione totale o parziale
di articoli e notizie
è consentita citando la fonte.

NUOVA GRAFICA LUCCHESI
Via Erbosa - Pontetetto - Lucca

Stampato su carta riciclata



ASSOCIATO ALL'UNIONE
ITALIANA STAMPA PERIODICA



centro nazionale
per il volontariato
Lucca

SOMMARIO

- DAL CENTRO** - VOLONTEL
- VOLONTARIO E BENI CULTURALI
- OPERATORI
DI PACE** - VERSO LA RIFORMA DELLA 772/72
- DOCUMENTO** - COORDINAMENTO PER LA DIFESA E PIENA
ATTUAZIONE DELLA LEGGE 184/83
- PARLAMENTO** - DICHIARAZIONI DI VOTO SULLA LEGGE
266/91
- LEGISLAZIONE** - LEGGE-QUADRO VOLONTARIATO
- PROPOSTA DI LEGGE SULLA DISCIPLINA
DELLE COOPERATIVE SOCIALI

«IDENTITÀ E SERVIZIO» Il volontariato nella crisi del Welfare

Questo libro, frutto di una ricerca svolta dall'Istituto per la Ricerca Sociale (Irs) di Milano, concentra l'attenzione sulle dinamiche attraverso cui l'azione volontaria si costituisce e si orienta. L'approccio adottato considera il volontariato come un attore sociale complesso, da esplorare nei suoi processi organizzativi e relazionali. Dopo un confronto sistematico tra i risultati della ricerca e le conoscenze empiriche disponibili in Italia lo studio analizza in profondità alcuni casi tipici. Vengono così ricostruite le forme di partecipazione e di appartenenza alle organizzazioni, le relazioni tra i volontari e destinatari delle attività realizzate, i rapporti con la società civile e le istituzioni pubbliche. Tra identità di gruppo e produzione di un servizio a favore della collettività emerge un rapporto delicato quanto decisivo per la presenza nella società di welfare maturo, di un'azione volontaria di tipo solidaristico.

RANCI, DE AMBROGIO, PASQUINELLI.
«Identità e servizio - Il volontariato nella crisi del welfare», Il Mulino, Bologna, 1991, p. 240, L. 30.000.

